

LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2014 N. 13

Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Oggetto e principi ispiratori del testo unico)

1. Il presente testo unico prevede il riordino della legislazione regionale per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di paesaggio in conformità alle disposizioni della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n.137) e successive modificazioni ed integrazioni, di seguito denominato Codice, in applicazione dei principi di leale cooperazione con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di sussidiarietà e di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
2. Per quanto non disciplinato dal presente testo unico trovano applicazione le disposizioni contenute nel Codice.

Articolo 2

(Competenze della Regione in materia di salvaguardia, tutela, valorizzazione del paesaggio e di controllo della sua gestione)

1. Alla Regione competono funzioni di salvaguardia, di tutela, di valorizzazione del paesaggio e di controllo dell'esercizio della gestione delle funzioni delegate nella materia e degli esiti degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica regionale. La Regione esercita le proprie funzioni mediante:
 - a) l'individuazione dei beni paesaggistici da dichiarare di notevole interesse pubblico;
 - b) il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per gli interventi individuati di rilevanza regionale all'articolo 6;
 - c) l'istituzione dell'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio;
 - d) l'attività di indirizzo, di coordinamento e di formazione nei confronti sia dei comuni delegati all'esercizio della funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, sia delle province competenti all'esercizio dei compiti di vigilanza in via sostitutiva sugli abusi paesaggistici e sulle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni in violazione della normativa statale e regionale in materia di paesaggio;
 - e) il controllo sulla gestione delle funzioni delegate esercitate in materia e sugli esiti dell'esecuzione degli interventi oggetto di autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Regione.

Articolo 3

(Attività della Regione di indirizzo, coordinamento e formazione)

1. La Regione, in conformità alle previsioni e prescrizioni di salvaguardia, tutela, valorizzazione e fruizione paesaggistica dettate nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico (PTCP) e, successivamente, ai sensi della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, nel Piano Territoriale Regionale (PTR), tenuto conto degli esiti dell'attività di controllo sulla gestione delle funzioni in materia di paesaggio:
 - a) emana atti di indirizzo e di coordinamento sia per la salvaguardia, tutela e valorizzazione del paesaggio, sia per promuovere la progettazione qualificata degli interventi in relazione alle specifiche peculiarità del paesaggio ligure, sia per il corretto esercizio delle funzioni delegate ai comuni e delle funzioni di vigilanza di competenza delle province;

- b) promuove la formazione e l'aggiornamento dei responsabili tecnici dei comuni e delle province competenti all'esercizio rispettivamente delle funzioni delegate in materia di paesaggio ai sensi dell'articolo 9 e delle funzioni di vigilanza e di controllo, in via sostitutiva, di cui all'articolo 13 nonché degli esperti in materia di paesaggio, inseriti nell'Albo regionale di cui all'articolo 7. La formazione avviene attraverso l'indizione da parte della Regione, con la collaborazione degli ordini rappresentativi delle categorie professionali ammesse a far parte dell'Albo regionale di cui all'articolo 7, di conferenze di aggiornamento, almeno a cadenza annuale. A tali conferenze sono tenuti a partecipare i soggetti sopraindicati.

Articolo 4

(Commissione regionale per la formulazione di proposte concernenti i beni paesaggistici di notevole interesse pubblico)

1. In attuazione dell'articolo 137 del Codice è nominata, con decreto del Direttore del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, la Commissione regionale avente la seguente composizione:
 - a) il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, o suo delegato;
 - c) il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;
 - d) il Soprintendente per i Beni archeologici della Liguria, o suo delegato;
 - e) il Dirigente della Struttura regionale competente in materia di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Vice Presidente;
 - f) un esperto in materia di tutela del paesaggio designato dall'Università degli Studi di Genova;
 - g) un esperto in materia di tutela del paesaggio designato dalla Federazione dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della Liguria;
 - h) un rappresentante delle associazioni ambientaliste portatrici di interessi diffusi aventi carattere nazionale o presenti in almeno cinque regioni, nominato dal Presidente della Regione su terne presentate dalle medesime associazioni;
 - i) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate e alberi monumentali.
2. La Commissione regionale resta in carica cinque anni e ha sede presso la Regione Liguria. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le determinazioni della Commissione sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Alle relative sedute possono partecipare, su invito del Presidente, senza diritto di voto, il Sindaco competente per territorio o suo delegato, nonché esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna per la natura dei beni e delle località da tutelare.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente regionale. Nessun compenso è dovuto dalla Regione ai componenti della Commissione regionale.
4. La Commissione regionale, su iniziativa della Regione ovvero su istanza presentata dal Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria o su proposta del Comune o dei comuni interessati, formula proposte per:
 - a) la dichiarazione di notevole interesse pubblico di cui agli articoli 138 e 140 del Codice, specificando le prescrizioni, le misure e i criteri di gestione degli immobili od ambiti individuati ed i relativi interventi di valorizzazione;
 - b) la verifica e l'aggiornamento della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico nei casi in cui siano venute a mancare ovvero siano oggettivamente mutate le esigenze di tutela del bene;
 - c) l'integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico a norma dell'articolo 141 bis del Codice.
5. La Commissione regionale può, su richiesta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, esprimere parere anche sulle proposte di integrazione delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di competenza ministeriale di cui all'articolo 141 bis del Codice.

6. Il procedimento per le dichiarazioni di notevole interesse pubblico paesaggistico e per le verifiche e aggiornamenti delle stesse proposte dalla Commissione regionale è disciplinato agli articoli 138 e seguenti del Codice.
7. Le specifiche prescrizioni, misure e criteri di gestione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'articolo 141 bis del Codice integrano la disciplina di tutela e valorizzazione del paesaggio contenuta nel vigente PTCP e, successivamente, nel PTR.
8. Il parere di cui all'articolo 138, comma 3, del Codice è espresso dalla Giunta regionale, previa acquisizione del parere della Commissione regionale da rendersi entro trenta giorni dal ricevimento della proposta del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Articolo 5

(Provvedimenti della Regione di inibizione o sospensione dei lavori)

1. La Regione, in vista della dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all'articolo 4, comma 4, anche su segnalazione del Comune, della Provincia o di altra pubblica Amministrazione, a norma dell'articolo 150 del Codice, può diffidare dall'eseguire i lavori in grado di pregiudicare il bene e ordinare la sospensione dei lavori già iniziati.
2. Tali provvedimenti si intendono decaduti di diritto se entro il termine di novanta giorni dalla loro notifica non sia stata effettuata la pubblicazione nell'Albo pretorio e nel sito informatico della Regione e del Comune interessato della proposta di dichiarazione di notevole interesse pubblico paesaggistico di cui all'articolo 4, comma 4, oppure la stessa non sia stata comunicata agli interessati a norma dell'articolo 139, comma 3, del Codice.
3. I provvedimenti cautelari di cui al comma 1, nonché gli atti indicati al comma 2, sono comunicati anche al Comune ed alla Provincia interessati.

Articolo 6

(Interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e ad accertamento di compatibilità paesaggistica di competenza della Regione)

1. La Regione rilascia l'autorizzazione paesaggistica, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice, per la realizzazione degli interventi di seguito individuati:
 - a) opere pubbliche statali e di interesse statale, ivi comprese le opere infrastrutturali strategiche, le opere pubbliche regionali e degli enti territoriali di livello sovra comunale, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro o risanamento conservativo;
 - b) interventi urbanistico-edilizi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) di competenza statale e regionale, individuati negli allegati 1, 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni;
 - c) interventi urbanistico-edilizi soggetti ad approvazione regionale in base al vigente PTCP e, successivamente, al PTR o ad altri Piani Territoriali di Coordinamento Regionali (PTCR), oppure in base ai vigenti Piani Urbanistici Comunali (PUC), nonché gli interventi urbanistico-edilizi soggetti ad approvazione regionale in base a leggi speciali o di settore con esclusione, in ogni caso, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro o risanamento conservativo;
 - d) interventi urbanistico-edilizi di natura privata all'interno dei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, di sostituzioni edilizie, di ampliamenti delle volumetrie esistenti o di ristrutturazioni edilizie ove comportino alterazione dell'aspetto esteriore dei fabbricati, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, nonché di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici funzionali all'esercizio di attività già insediate;
 - e) interventi aventi ad oggetto le attività di cava o di miniera e le opere connesse al loro esercizio;
 - f) interventi urbanistico-edilizi nelle aree demaniali marittime aventi ad oggetto la realizzazione di nuove costruzioni, di sostituzioni edilizie, di ampliamenti delle volumetrie esistenti o di ristrutturazioni edilizie ove comportino alterazione dell'aspetto esteriore dei fabbricati, con esclusione in ogni caso degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro o di risanamento conservativo, nonché degli interventi di esecuzione di volumi tecnici o di impianti tecnologici fun-

- zionali all'esercizio di attività già insediate;
- g) opere di difesa della costa, con esclusione di quelle di manutenzione ordinaria e straordinaria ove comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici, e gli interventi di ripascimento aventi carattere non stagionale ove comportino alterazione dello stato dei luoghi;
 - h) varianti in corso d'opera ad autorizzazioni paesaggistiche regionali, non rientranti nei margini di flessibilità già fissati nella autorizzazione paesaggistica originaria, nonché varianti in corso d'opera ad autorizzazioni paesaggistiche comunali o provinciali volte ad eseguire interventi rientranti nella competenza regionale in base ad una delle precedenti lettere.
2. La Regione rilascia l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167, commi 4 e 5, del Codice nei confronti degli interventi eseguiti in assenza o in difformità dall'autorizzazione paesaggistica che rientrino in una delle fattispecie individuate al comma 1. Le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria in caso di positivo accertamento a norma del citato articolo 167, comma 5, del Codice sono versate alla Regione.

Articolo 7

(Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio)

1. La Regione istituisce l'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio, nell'ambito del quale sono individuati i membri esperti dei quali i comuni devono avvalersi per la scelta dei componenti delle Commissioni locali per il paesaggio di cui all'articolo 11.
2. L'Albo regionale è formato dalla struttura regionale competente in materia che provvede ad aggiornarlo ogni due anni.
3. Possono presentare domanda di iscrizione all'Albo regionale:
 - a) i soggetti che, alla data di presentazione dell'istanza, risultino iscritti, da almeno cinque anni, all'Albo professionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, degli Ingegneri con laurea in Ingegneria civile o edile, dei Geologi e dei Dottori Agronomi e Forestali, nonché i Geometri laureati oltre a quelli iscritti al medesimo Albo professionale, da almeno dieci anni, che abbiano frequentato con profitto un corso di specializzazione in materia di paesaggio riconosciuto dalla Regione; I soggetti sopraindicati devono dimostrare, attraverso la presentazione del proprio curriculum e di apposita documentazione, di aver svolto attività di progettazione di interventi su immobili soggetti a vincolo paesaggistico;
 - b) i dipendenti della pubblica Amministrazione in possesso, da almeno dieci anni, del diploma di laurea in Architettura o in Ingegneria civile o edile, in Geologia o in Scienze Agrarie e Forestali, a condizione che svolgano, da almeno cinque anni, la loro funzione nel settore della tutela del paesaggio e, comunque, i dipendenti della pubblica Amministrazione con dieci anni di esperienza nel settore.
4. Alla valutazione dei requisiti e dei titoli richiesti per l'inserimento nell'Albo provvede la struttura regionale competente avvalendosi del contributo di una Commissione di sette esperti composta da:
 - a) il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
 - b) il Dirigente della Struttura regionale urbanistica e tutela del paesaggio, o suo delegato;
 - c) il Direttore regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;
 - d) il Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria, o suo delegato;
 - e) il Dirigente della Struttura regionale competente in Affari giuridici del territorio o suo delegato;
 - f) un esperto in materia di paesaggio designato dall'Università degli Studi di Genova;
 - g) un esperto in materia di paesaggio, designato congiuntamente dagli ordini professionali indicati al comma 3, lettera a).
5. La Commissione di cui al comma 4 è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e resta in carica cinque anni. I componenti di cui al comma 4, lettere f) e g), possono essere rinominati una sola volta. Per la validità delle sedute della Commissione è richiesta la presenza di almeno quattro dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. I soggetti interessati all'iscrizione all'Albo sono tenuti a inviare le rispettive istanze, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si effettua l'aggiornamento di cui al comma 2, alla Regione la quale provvede nei

- successivi novanta giorni nei modi stabiliti dal presente articolo.
7. Decadono di diritto dall'iscrizione all'Albo gli esperti che non partecipino ingiustificatamente a due successive conferenze di aggiornamento convocate dalla Regione a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera b).
 8. La Regione dichiara d'ufficio la decadenza nel caso indicato al comma 7.
 9. Gli esperti decaduti dall'iscrizione all'Albo non possono richiedere la reinscrizione se non siano decorsi almeno cinque anni dalla pronuncia di decadenza.

Articolo 8

(Controllo della Regione sull'esercizio delle funzioni delegate ai comuni e verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto all'autorizzazione paesaggistica regionale)

1. La Regione vigila sull'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice e nel presente testo unico da parte dei comuni delegati all'esercizio delle competenze in materia di paesaggio secondo le modalità previste ai commi 2 e 3.
2. In caso di accertata inosservanza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti all'articolo 9, comma 2, per l'esercizio delle funzioni delegate ai comuni, la Regione:
 - a) comunica tempestivamente al Comune interessato e alla Soprintendenza l'intervenuta operatività nel territorio comunale del divieto di rilasciare autorizzazioni paesaggistiche che abbiano ad oggetto interventi eccedenti il restauro e risanamento conservativo;
 - b) rilascia, fino a quando permane la situazione di inosservanza, le autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione di opere pubbliche nonché di opere a tutela della pubblica o privata incolumità.
3. Il regime di restrizioni di cui al comma 2 cessa di operare a seguito del positivo accertamento da parte della Regione della dimostrata ottemperanza del Comune ai requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica. L'accertamento è effettuato con provvedimento regionale da assumere entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune del sopravvenuto possesso dei ridetti requisiti ed è comunicato immediatamente al Comune, nonché pubblicato nel sito informatico della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria (BURL).
4. La Regione verifica la conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche dalla stessa rilasciate ai sensi dell'articolo 6 secondo le seguenti modalità:
 - a) dopo l'ultimazione dei lavori e contestualmente all'avvio presso il Comune interessato del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 37 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell'attività edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni o all'invio del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, o della comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 21 bis, comma 9, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni, il titolare dell'autorizzazione paesaggistica deve trasmettere alla struttura regionale competente la dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità delle opere eseguite rispetto al progetto oggetto dell'autorizzazione paesaggistica ed alle eventuali relative prescrizioni, corredata di documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere con indicazione della data di riferimento;
 - b) la struttura regionale accerta, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti, se le opere eseguite sono conformi a quelle assentite con l'autorizzazione paesaggistica in rapporto alle eventuali relative prescrizioni, effettuando il raffronto della attestazione prodotta dal tecnico abilitato con la documentazione fotografica trasmessa;
 - c) decorso il termine di cui alla lettera b), la verifica di conformità finale delle opere eseguite si intende positivamente conclusa;
 - d) ove venga riscontrata, anche mediante sopralluogo, la difformità, in tutto o in parte, delle opere eseguite la Regione ordina la rimessione in pristino ai sensi dell'articolo 167 del Codice per conseguire la conformità delle opere eseguite alle previsioni e prescrizioni del progetto assentito con l'autorizzazione paesaggistica, assegnando all'interessato un congruo termine perentorio per provvedervi direttamente, e comunica tale provvedimento al Comune e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria;
 - e) ferma restando la facoltà dell'interessato di presentare alla Regione, entro la scadenza del termine di cui alla lettera d), istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ove ricorrano le fattispecie previste dall'articolo 167, comma 4, del Codice, nel caso in cui, decorso il ridetto termine,

permangono, in tutto o in parte, le difformità dalla suddetta autorizzazione paesaggistica, la Regione provvede d'ufficio, per mezzo del Prefetto, all'esecuzione in danno ai sensi dell'articolo 167, comma 3, del Codice, comunicando tali atti al Comune agli effetti dell'esercizio dei compiti di vigilanza e sanzionatori di natura urbanistico-edilizia nonché alla locale Soprintendenza;

- f) le somme dovute a titolo di sanzione pecuniaria nei casi di positivo accertamento di compatibilità paesaggistica a norma del citato articolo 167, comma 5, del Codice sono versate alla Regione.

Articolo 9 **(Funzioni delegate ai comuni)**

1. Ai comuni sono delegate le funzioni in materia di paesaggio di seguito indicate:
 - a) il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice, ivi compreso il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di condono edilizio, per gli interventi pubblici o privati non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione in base all'articolo 6;
 - b) il rilascio dei provvedimenti relativi alle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 167 del Codice non rientranti fra quelli riservati alla competenza autorizzativa della Regione;
 - c) la vigilanza in via primaria sui beni paesaggistici tutelati ai sensi dell'articolo 12;
 - d) l'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 167 del Codice nei casi non rientranti nell'articolo 6, comma 2, e nell'articolo 8, comma 4, lettera f).
2. I comuni per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 devono:
 - a) essere dotati di Commissione locale per il paesaggio, di cui all'articolo 148 del Codice, costituente organo di supporto tecnico-scientifico, da istituire secondo le modalità previste all'articolo 11;
 - b) per il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche e dei provvedimenti sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica disporre anche di un responsabile tecnico dei procedimenti in materia paesaggistica, distinto dal responsabile dello sportello unico per l'edilizia (SUE) e da quello dello sportello unico per le attività produttive (SUAP), da individuarsi nel rispetto di quanto stabilito all'articolo 10, comma 1. Il nominativo del responsabile tecnico deve essere comunicato alla Regione, alla Provincia e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria ed essere oggetto di successiva identica comunicazione in caso di sua variazione.

Articolo 10 **(Modalità di esercizio delle funzioni delegate ai comuni e di verifica finale sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche)**

1. Le funzioni delegate ai comuni a norma dell'articolo 9, comma 1, sono esercitate obbligatoriamente in forma associata per quelli aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane, ai sensi della vigente normativa statale in materia. I comuni possono, altresì, esercitare le funzioni delegate in forma associata oppure avvalendosi degli uffici della Provincia o di altri enti pubblici aventi idonea competenza ed organizzazione, previa convenzione.
2. La funzione di rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche è svolta da un responsabile tecnico del procedimento distinto dal responsabile dello SUE e dello SUAP, secondo la procedura stabilita agli articoli 146 e 147 del Codice. A corredo dell'istanza di autorizzazione il Comune è tenuto a richiedere la documentazione stabilita dall'articolo 146, comma 3, del Codice o la documentazione semplificata definita dalla normativa vigente. La proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica che il Comune deve inviare alla competente Soprintendenza ai sensi dell'articolo 146, comma 7, del Codice è corredata, oltretutto di una relazione tecnico-illustrativa, del parere obbligatorio e motivato espresso dalla Commissione locale per il paesaggio di cui all'articolo 11.
3. Il Comune verifica la conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche dallo stesso rilasciate nell'ambito del procedimento per il rilascio del certificato di agibilità di cui all'articolo 37 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni o a seguito del ricevimento del certificato di collaudo finale di cui all'articolo 26, comma 10, della l.r. 16/2008 e successive modifica-

- zioni ed integrazioni o della comunicazione di fine lavori di cui all'articolo 21 bis, comma 9, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Il responsabile tecnico comunale del procedimento in materia paesaggistica accerta se le opere eseguite sono conformi a quelle assentite con l'autorizzazione paesaggistica in rapporto alle eventuali relative prescrizioni.
 5. L'accertamento di cui al comma 4 è effettuato mediante raffronto della attestazione prodotta dal tecnico abilitato sulla conformità delle medesime opere realizzate con la documentazione fotografica di dettaglio relativa allo stato finale delle medesime opere, che deve essere inviata al Comune dal titolare dell'autorizzazione paesaggistica in aggiunta agli atti già previsti per conseguire l'agibilità o per presentare il certificato di collaudo finale o la comunicazione di fine lavori.
 6. Ove il responsabile tecnico comunale riscontri, anche mediante sopralluogo, la difformità, in tutto o in parte, delle opere eseguite ordina la rimessione in pristino, ai sensi dell'articolo 167 del Codice, per conseguire la conformità delle opere eseguite alle previsioni e prescrizioni del progetto assentito con l'autorizzazione paesaggistica, assegnando un congruo termine perentorio per provvedere e comunicata tale provvedimento anche alla Regione e alla locale Soprintendenza.
 7. Nel caso in cui decorso il termine di cui al comma 6, in tutto o in parte, permangano le difformità dalla suddetta autorizzazione paesaggistica, il Comune provvede d'ufficio, per mezzo del Prefetto, all'esecuzione in danno ai sensi del medesimo articolo 167, comma 3, del Codice comunicando tali atti anche alla Regione e alla locale Soprintendenza.
 8. Resta ferma la facoltà dell'interessato di presentare, entro la scadenza del termine di cui al comma 6, istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica ove ricorrano le fattispecie previste all'articolo 167, comma 4, del Codice.
 9. Il Comune è tenuto a verificare se sussistono i presupposti per l'applicazione anche delle sanzioni di natura urbanistico-edilizia a norma della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni e, in caso di esito positivo, ad irrogarle tempestivamente.

Articolo 11 **(Commissioni locali per il paesaggio)**

1. I comuni per la gestione delle funzioni delegate di cui all'articolo 9 devono essere dotati della Commissione locale per il paesaggio, anche in forma associata, costituente organo consultivo di supporto tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 148 del Codice. I comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti ovvero fino a tremila abitanti qualora già appartenenti ad ex comunità montane sono obbligati ad istituire tale Commissione in forma associata ai sensi della vigente normativa statale in materia.
2. Le Commissioni locali per il paesaggio esprimono pareri obbligatori, congruamente motivati, in relazione ai procedimenti di competenza comunale individuati all'articolo 9, comma 1. I pareri devono essere riportati nei verbali delle relative sedute e, nel caso di rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, devono contenere la verifica della compatibilità dell'intervento con la disciplina del PTCP e, successivamente, del PTR e con il tipo di vincolo paesaggistico operante sull'immobile interessato, nonché contenere la valutazione dell'inserimento paesaggistico dell'intervento in progetto.
3. Le Commissioni durano in carica cinque anni e comunque non oltre la scadenza dell'amministrazione che le ha nominate e sono composte da almeno tre e da non più di cinque membri scelti dal Comune tra gli iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio di cui all'articolo 7. In caso di Commissioni composte da tre membri i componenti devono risultare appartenenti a categorie professionali diverse e, in caso di Commissioni composte da più di tre membri, non più di due degli stessi possono appartenere alla medesima categoria professionale. Ogni membro esperto è tenuto a comunicare tempestivamente alla Regione ed al proprio Ordine professionale le Commissioni di cui è stato chiamato a far parte. I componenti possono essere rinominati per una sola volta e non possono essere nominati contemporaneamente in più di tre Commissioni.
4. In caso di Commissione composta soltanto da tre membri per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno due membri, mentre nel caso di composizione con un numero di membri maggiore di tre le sedute sono valide con la presenza di almeno tre dei componenti. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi componenti il Presidente e il Vice Presidente. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. La Giunta regionale può stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio per il funzionamento delle Commissioni e per lo svolgimento dei relativi compiti.
6. I comuni sono tenuti a trasmettere alla Regione e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria copia del provvedimento istitutivo della Commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri. Ogni variazione alla composizione della Commissione deve essere comunicata alla Regione e alla locale Soprintendenza.

Articolo 12

(Funzioni di vigilanza e sanzionatorie delegate ai comuni)

1. I comuni esercitano in via primaria le funzioni delegate di vigilanza sui beni paesaggistici di cui all'articolo 155 del Codice, ivi comprese quelle di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 152 e 154 del Codice, nonché di irrogazione dei provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 167 del Codice nei casi non rientranti nell'articolo 6, comma 2, e nell'articolo 8, comma 4, lettera f).
2. Il Comune, accertata la realizzazione su immobili o in aree assoggettate a vincolo paesaggistico di interventi in assenza della prescritta autorizzazione paesaggistica o in difformità da essa, provvede ad ordinare la rimessione in pristino, a cura e spese del responsabile, entro un termine perentorio prestabilito nel provvedimento, e, comunque, non inferiore a novanta giorni.
3. Nel caso in cui il responsabile dell'abuso non ottemperi entro il termine di cui al comma 2, il Comune procede d'ufficio, per mezzo del Prefetto, all'esecuzione del provvedimento di rimessione in pristino a spese del responsabile.

Articolo 13

(Funzioni di vigilanza sugli abusi paesaggistici e di controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni)

1. Nelle more della revisione delle normative regionali in attuazione della riforma del sistema delle autonomie locali, la Provincia e la Città metropolitana di Genova anche sulla base di circostanziate segnalazioni di enti pubblici o di soggetti privati, esercitano le funzioni di controllo, in via sostitutiva, sugli abusi paesaggistici e sulle violazioni della normativa in materia paesaggistica riscontrate nelle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai comuni secondo le modalità procedurali e i termini stabiliti agli articoli 52 e 53 della l.r. 16/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I provvedimenti assunti dalla Provincia a norma del comma 1 sono notificati anche alla Regione e alla Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici della Liguria per l'esercizio delle rispettive funzioni di vigilanza.

Articolo 14

(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti))

1. Alla lettera b quater) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "e al successivo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui alla Parte III, Titolo I, Capo IV del D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni, per gli interventi ricompresi nelle tipologie di cui alla lettera b ter) in deroga alla subdelega ai comuni prevista dalle sopraccitate disposizioni regionali" sono soppresse.
2. Alla fine della lettera b quinquies) del comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 13/1999 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le parole: "nonché delle varianti allo strumento urbanistico comunale che interessino aree demaniali marittime".

Articolo 15

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Nei comuni aventi strumento urbanistico generale privo di disciplina paesistica di livello puntuale,

decorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di modifica della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni non possono essere rilasciate autorizzazioni paesaggistiche aventi ad oggetto interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia; sono comunque autorizzabili gli interventi per la realizzazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti, gli interventi aventi ad oggetto attività produttive e le opere necessarie per la pubblica o privata incolumità. Tale divieto cessa di operare a far data dalla adozione del PUC a norma della l.r. 36/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le Commissioni locali per il paesaggio istituite ai sensi della legge regionale 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni) continuano ad operare fino alla scadenza dell'Amministrazione in carica, come stabilito ai sensi dell'articolo 11, comma 3, fermo restando quanto disposto al comma 3 per i comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti o tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane.
3. Entro il 31 dicembre 2014 i comuni devono assumere i provvedimenti necessari per l'ottemperanza ai requisiti di cui all'articolo 9, comma 2. I comuni aventi popolazione fino a cinquemila abitanti, ovvero fino a tremila abitanti se già appartenenti ad ex comunità montane sono tenuti ad ottemperare ai suddetti requisiti in forma associata secondo quanto previsto all'articolo 10, comma 1, primo periodo e all'articolo 11, comma 1, ultimo periodo. La mancata ottemperanza a quanto sopra determina l'immediata operatività del regime di divieti e restrizioni stabilito all'articolo 8, comma 2.
4. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano nei confronti delle istanze di autorizzazione paesaggistica e dei procedimenti di accertamento di compatibilità paesaggistica e di vigilanza o di irrogazione delle sanzioni paesaggistiche già avviati alla data della sua entrata in vigore.
5. La Regione provvede alla nomina della Commissione regionale di cui all'articolo 4 entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente testo unico.
6. L'Albo regionale dei membri esperti in materia di bellezze naturali di cui all'articolo 3 della legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali) e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dalla Regione a norma dell'articolo 7 del presente testo unico entro il 30 aprile 2015. I soggetti già iscritti all'Albo regionale degli esperti in materia di bellezze naturali sono iscritti d'ufficio al nuovo Albo, previo aggiornamento del relativo curriculum entro il 28 febbraio 2015.

Articolo 16

(Abrogazione di norme)

1. Salvo quanto stabilito in via transitoria dall'articolo 15 e ferme restando le norme regionali in materia di autorizzazione unica provinciale, le disposizioni del presente testo unico abrogano le seguenti leggi e disposizioni regionali:
 - a) legge regionale 18 marzo 1980, n. 15 (Subdelega ai Comuni delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali e norme in merito al Monte di Portofino);
 - b) legge regionale 19 novembre 1982, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge 20 giugno 1935, n. 1251, concernente norme per la tutela del territorio del Monte di Portofino ed alla legge regionale 18 marzo 1980, n. 15, in materia di bellezze naturali);
 - c) legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 (Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano, mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi);
 - d) legge regionale 12 settembre 1988, n. 53 (Modifiche alla legge regionale 26 aprile 1985, n. 26 (Norme per il recupero dei valori tradizionali del paesaggio rurale ed urbano mediante l'impiego dell'ardesia negli interventi edilizi);
 - e) legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali);
 - f) legge regionale 13 settembre 1994, n. 51 (Modifiche alla legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));
 - g) legge regionale 9 settembre 1998, n. 29 (Modifiche alla Legge Regionale 21 agosto 1991 n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));

- h) articolo 8, comma 1, lettera b) ter, della legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 (Disciplina delle funzioni in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti);
 - i) articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 37 (Modifica all' articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));
 - j) legge regionale 22 gennaio 2004, n. 1 (Interpretazione autentica del comma 4, dell'articolo 7 della legge regionale 21 agosto 1991 n. 20 (Riordino delle competenze per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di bellezze naturali));
 - k) articolo 8 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 16 (Disposizioni urgenti ed adeguamento della normativa regionale);
 - l) legge regionale 5 giugno 2009, n. 22 (Attuazione degli articoli 159, comma 1, 148 e 146, comma 6, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modifiche e integrazioni).
2. E' inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente testo unico.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 6 giugno 2014

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 6 GIUGNO 2014 N. 13

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Gabriele Cascino, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 135 in data 27 dicembre 2013;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 8 gennaio 2014, dove ha acquisito il numero d'ordine 325;*
- c) *è stato assegnato alla VI Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1, del Regolamento interno del Consiglio in data 9 gennaio 2014;*
- d) *la VI Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza, con emendamenti, nella seduta del 7 maggio 2014;*
- e) *è stato esaminato ed approvato a maggioranza, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 28 maggio 2014;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 26 giugno 2014.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

Il disegno di legge sottoposto all'attenzione dell'Assemblea si qualifica come testo unico della legislazione regionale in materia di paesaggio ed è finalizzato al riordino e all'aggiornamento dell'allocazione delle funzioni amministrative attribuite dallo Stato alle Regioni in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio, anche mediante l'abrogazione della normativa di settore vigente, rappresentata, essenzialmente, dalle leggi regionali 20/1991, 22/2009, 13/1999 e successive modificazioni.

Il provvedimento, elaborato nel rispetto della normativa statale concernente il sistema delle autonomie locali, vigente ed in evoluzione, nonché dei principi di leale collaborazione, sussidiarietà, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, interviene in modo organico sul riparto di competenze amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, allo stato attuale ripartite tra Regione, Comuni e, in via transitoria, Province, attribuendole alla Regione - con particolare menzione all'inserimento di tutti gli interventi di natura urbanistico-edilizia soggetti a VIA statale, a VIA regionale o a verifica-screening - ed in via residuale ai Comuni dotati di requisiti minimi di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica nonché di Commissione Locale del Paesaggio.

Nell'ottica di consolidare ulteriormente l'efficienza del sistema, inoltre, si provvede al rafforzamento del ruolo regionale di indirizzo, coordinamento e formazione e all'introduzione di forme di controllo sull'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni e sulla conformità delle opere eseguite rispetto alle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dalla Regione, individuando anche casi comportanti un regime di restrizione al potere di rilascio delle stesse.

Un'ulteriore linea di intervento concerne la ridefinizione di un idoneo ed aggiornato sistema di regole per la gestione comunale delle funzioni delegate con riferimento al rilascio di autorizzazioni paesaggistiche, alla

vigilanza sugli interventi aventi ad oggetto beni paesaggistici e all'irrogazione delle sanzioni in caso di abusi, anche in riferimento agli obblighi di esercizio in forma associata o mediante ricorso ad unione e alla facoltà di convenzionamento con gli Uffici della Provincia o di altri Enti pubblici, al fine di incentivare il ricorso a forme di gestione più economica e più razionale.

Nelle more della definizione della riforma nazionale del sistema delle autonomie locali, è stata, inoltre, confermata in capo alle Province, e introdotta in capo alla Città metropolitana, enti territorialmente intermedi, l'attribuzione delle funzioni di vigilanza, in via sostitutiva, sugli abusi paesaggistici e di controllo della legittimità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dai Comuni, ai sensi degli articoli 52 e 53 della l.r. n. 16/2008.

Nell'ambito dell'articolato viene dettagliatamente disciplinata la Commissione regionale per la formulazione di proposte sui beni paesaggistici di notevole interesse, rivisto l'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio prevedendo, tra l'altro, requisiti più specifici per l'iscrizione, e regolamentate, anche con successivo provvedimento della Giunta regionale, le Commissioni Locali per il Paesaggio, anche in forma associata, in coerenza con le disposizioni nazionali.

Si è, infine, prestata particolare attenzione a disciplinare il regime transitorio rispetto agli interventi normativi attuati e provveduto alle abrogazioni della normativa regionale necessarie in considerazione della natura di legge quadro del sistema, anche con riferimento agli aspetti economico-finanziari a carico della Regione.

Ricordando che l'intervento normativo in esame è finalizzato alla disciplina e al riordino di una tematica di fondamentale importanza sia per la delicatezza della materia che in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, si auspica che il disegno di legge, esaminato ed affinato a seguito di costruttivo dibattito svolto in sede di VI Commissione consiliare, competente per l'esame di merito, possa ottenere il più ampio consenso da parte dell'Assemblea.

Relazione di minoranza (Consigliere Garibaldi G.)

Il disegno di legge n. 325 oggi all'esame del Consiglio regionale deriva dalla necessità da parte delle Regioni di intervenire su una normativa in materia di edilizia ambientale per giungere alla stesura di un norma snella e funzionale alla quale intendiamo contribuire fattivamente.

In sede di esame in Commissione visti i molti emendamenti presentati ho ritenuto necessario chiedere un po' più di tempo, vista l'importanza della normativa, per visionare e valutare con accuratezza tutte le modifiche apportate da questi emendamenti.

E da quanto era emerso da una consultazione fra i componenti mi è sembrato si fosse giunti alla conclusione di rinviare l'esame in Consiglio regionale di questo importante provvedimento alla fine del mese, per una maggiore riflessione su una normativa che ha una grande ed importante ricaduta sugli interventi edilizi/ambientali nella nostra Regione.

In sede di Commissione, quindi, mi ero astenuto riservandomi la facoltà di presentare ulteriori emendamenti.

Tutto ciò premesso mi riservo di esprimere il mio voto dopo aver ulteriormente ascoltato il dibattito in Aula Consiliare.

Relazione di minoranza (Consigliere Melgrati M.)

La VI Commissione, Territorio ed Ambiente, della Regione ha approvato numerosi emendamenti che

sono arrivati dai suggerimenti dei soggetti auditi quali gli avvocati amministrativisti e gli ordini professionali.

Dopo i rilievi già messi in evidenza in precedenza con il voto del CAL, Consiglio delle Autonomie Locali, connessi con l'entrata in vigore del Decreto Del Rio, i Consiglieri del Pd, portavoce Scibilia, hanno richiesto un parere di compatibilità di questa legge con il Decreto Del Rio all'ufficio legislativo del Consiglio regionale. Dopo questo parere sono state apportate modifiche che hanno reso compatibile la legge con il Decreto Del Rio, quindi ringraziamo il CAL per gli attenti suggerimenti.

Nei fatti la norma approvata oggi è migliorativa in quanto, come Testo Unico, è abrogativa di ben 7 leggi o disposizioni regionali, quindi va a semplificare e a mettere ordine in una materia delicata quale la tutela del paesaggio della nostra regione. Sono stati approvati alcuni emendamenti migliorativi proposti dal centrodestra in particolare l'estensione della composizione della commissione locale per il paesaggio ai dottori agronomi, ai dottori in scienze forestali, ai geologi, ai geometri laureati e ai funzionari delle PA che si occupano di tutela del paesaggio all'interno degli enti locali. Inoltre è stata abbassata la soglia di esperienza da 10 a 5 anni per far parte di delle commissioni locali per il paesaggio.

È stato approvato l'emendamento proposto dal sottoscritto, Capogruppo FI in Regione, che prevede che la Commissione Locale del paesaggio rimanga in carica fino alla scadenza dell'Amministrazione Comunale applicando quindi un concetto americano, dello *spoil-system*, che prevede che l'amministrazione in carica si scelga i propri componenti della Commissione Locale per il Paesaggio. E' stata sventata dal Gruppo di Forza Italia la manovra della Maggioranza tesa ad impedire ai Comuni privi di PUC di realizzare interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia: infatti questa norma, che avrebbe penalizzato fortemente i piccoli comuni sprovvisti di PUC, quindi con Piani regolatori che non hanno una normativa paesaggistica puntuale, fino all'entrata in vigore del PUC che magari non hanno i fondi necessari a bilancio per affidare l'incarico di realizzare questo strumento urbanistico, non avrebbero più potuto concedere permessi a costruire per nuova costruzione, di sostituzione edilizia e di ristrutturazione edilizia.

Per ora tutto questo è stato trasferito nella norma transitoria rinviandolo alla modifica della Legge Urbanistica Regionale, la n. 36 del 97, che è iscritta ai lavori della VI Commissione e quindi di prossima approvazione.

Il Gruppo di FI trasferirà questa battaglia nella discussione sulla modifica della Legge Urbanistica Regionale per impedire che i piccoli comuni sprovvisti di PUC possano essere discriminati (sono più di 50 in Liguria) con la preclusione di ogni attività edilizia che non sia il restauro e la manutenzione ordinaria e straordinaria. Vogliamo evidenziare che in VI Commissione, ancora una volta la Maggioranza da sola non aveva il numero legale per approvare questo importante provvedimento di legge e la Minoranza, con spirito di responsabilità, ha nuovamente garantito il numero. Questo è un grave segnale che preconizza divisioni e strappi all'interno della maggioranza di sinistra-centro che ogni qual volta deve approvare una norma di significativo impatto perde i pezzi a volte al centro, a volte a sinistra, in special modo su questo provvedimento la maggioranza ha raggiunto ieri un accordo in extremis sulla Città Metropolitana con un emendamento che ha visto contrapposti i Consiglieri di area genovese vs tutti gli altri.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 è pubblicato nella G.U. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.;
- la legge 6 luglio 2002, n. 137 è pubblicata nella G.U. 8 luglio 2002, n. 158.

Nota all'articolo 3

- *La legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 è pubblicata nel B.U. 17 settembre 1997, n. 16.*

Nota all'articolo 6

- *La legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 è pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1999, n. 1.*

Nota all'articolo 8

- *La legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 è pubblicata nel B.U. 18 giugno 2008, n. 6.*

Nota all'articolo 14

- *La legge regionale 28 aprile 1999, n. 13 è pubblicata nel B.U. 5 maggio 1999, n. 8.*

Note all'articolo 15

- *La legge regionale 5 giugno 2009, n. 22 è pubblicata nel B.U. 17 giugno 2009, n. 10;*
- *la legge regionale 21 agosto 1991, n. 20 è pubblicata nel B.U. 11 novembre 1991, n. 12.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Segreteria Generale Gabinetto del Presidente della Giunta regionale – Settore Affari Giuridici del territorio.

Puglia**L.R. 07/10/2009, n. 20****Norme per la pianificazione paesaggistica.****Pubblicata nel B.U. Puglia 15 ottobre 2009, n. 162 suppl.**

Epigrafe

Premessa

Capo I - Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)

Art. 1 - Finalità del piano paesaggistico.

Art. 2 - Procedimento di approvazione e variazione.

Capo II - Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

Art. 3 - Istituzione dell'Osservatorio.

Art. 4 - Finalità e funzioni dell'Osservatorio.

Art. 5 - Assetto organizzativo dell'Osservatorio.

Art. 6 - Norme finanziarie relative all'istituzione dell'Osservatorio.

Capo III - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica

Art. 7 - Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica.

Art. 7-bis - Esercizio dei poteri sostitutivi.

Art. 8 - Commissioni locali per il paesaggio.

Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Art. 10 - Procedimento di delega.

Art. 10-bis - Oneri istruttori in materia di paesaggio.

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 11 - Norme finali.

L.R. 7 ottobre 2009, n. 20 (1).**Norme per la pianificazione paesaggistica.**

(1) Pubblicata nel B.U. Puglia 15 ottobre 2009, n. 162 suppl.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

promulga la seguente legge:

Capo I - Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR)

Art. 1

Finalità del piano paesaggistico.

1. Al fine di assicurare la tutela e la conservazione dei valori ambientali e l'identità sociale e culturale e lo sviluppo sostenibile del territorio regionale, la Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il Piano paesaggistico territoriale regionale (PPTR) ai sensi del *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' *articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*), conformemente ai principi espressi nell'articolo 9 della Costituzione, nella Convenzione europea relativa al paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000, ratificata ai sensi della *legge 9 gennaio 2006, n. 14*, e nell'articolo 2 dello Statuto regionale.

Art. 2

Procedimento di approvazione e variazione.

1. Fatti salvi gli adempimenti previsti dal *D.Lgs. 42/2004*, la Regione promuove il più ampio coinvolgimento dell'intera comunità regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del PPTR. A tal fine, il Presidente della Giunta regionale, o l'Assessore regionale competente, convoca la Conferenza regionale, anche articolata per aree territoriali e in diverse fasi temporali, alla quale partecipano i rappresentanti degli enti statali e locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali. I medesimi obiettivi sono altresì perseguiti mediante idonei strumenti, anche informatici, e di sostegno all'attivazione di processi locali di partecipazione.
2. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze della Conferenza regionale, adotta lo schema di PPTR, che è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia e in ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia. Dell'avvenuta pubblicazione viene dato avviso sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana nonché su un quotidiano diffuso in ciascuna provincia (2).
3. Al fine di assicurare la concertazione istituzionale, il Presidente della Giunta regionale sottopone lo schema di PPTR alla cabina di regia di cui alla *legge regionale 19 dicembre 2008, n. 36* (Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali), e indice con proprio decreto una Conferenza di servizi, alla quale partecipano rappresentanti delle amministrazioni statali, dei soggetti pubblici e degli organismi di diritto pubblico con competenze di settore incidenti sul territorio della Regione Puglia, per acquisirne previamente le manifestazioni di interesse.
4. La Giunta regionale, tenendo conto delle risultanze emerse dalla Conferenza regionale, dalla Cabina di regia e dalla Conferenza di servizi, adotta il PPTR e lo trasmette al Consiglio regionale nonché a tutti i Comuni ai fini della pubblicazione del relativo avviso all'albo pretorio e di ogni sua parte sul sito Internet della Regione Puglia per la durata di trenta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni indirizzate al Presidente della Regione entro il trentesimo giorno successivo al periodo di pubblicazione (3).
5. La Commissione consiliare competente, entro trenta giorni, esprime il proprio parere sul PPTR, che viene trasmesso alla Giunta regionale.

6. Tenuto conto del parere della Commissione e valutate, a seguito di istruttoria a cura del servizio regionale competente, le osservazioni presentate ai sensi del comma 4, la Giunta regionale approva in via definitiva il PPTR entro i successivi trenta giorni.

7. Il PPTR acquista efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

8. Le variazioni del PPTR seguono lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti. I termini sono ridotti della metà. L'aggiornamento di eventuali tematismi rispetto alle cartografie del PPTR che non ne alterino i contenuti sostanziali non costituiscono variante al PPTR, purché deliberato dalla Giunta regionale.

9. I Comuni e le Province adeguano i propri piani urbanistici e territoriali alle previsioni del PPTR entro un anno dalla data della sua entrata in vigore assicurando la partecipazione degli organi ministeriali al procedimento medesimo nei modi stabiliti dallo stesso PPTR. Entro il medesimo termine, la Regione provvede al coordinamento e alla verifica di coerenza degli atti della programmazione e della pianificazione regionale con le previsioni del PPTR.

(2) Ai sensi del presente comma, con *Delib.G.R. 20 ottobre 2009, n. 1947* è stato adottato lo schema di piano paesaggistico territoriale.

(3) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 3 settembre 2013, n. 1598*.

Capo II - Osservatorio regionale della Puglia per la qualità del paesaggio e per i beni culturali

Art. 3

Istituzione dell'Osservatorio.

1. Ai sensi dell' *articolo 133 del D.Lgs. 42/2004* è istituito l'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali, di seguito denominato semplicemente "Osservatorio".

Art. 4

Finalità e funzioni dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio ha funzioni conoscitive e propositive per la conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio paesaggistico e dei beni culturali della Regione e dei caratteri identitari di ciascun ambito del territorio regionale, il perseguimento di adeguati obiettivi di qualità, la riqualificazione e la ricostruzione dei paesaggi compromessi o degradati urbani e rurali, nonché la sensibilizzazione e mobilitazione partecipativa della società pugliese verso un quadro di sviluppo sostenibile e tutela ambientale.

2. Nell'ambito della funzione di cui al comma 1, al fine di garantire, in concorso con lo Stato, la conservazione, la conoscenza e la valorizzazione dei beni culturali esistenti sul territorio pugliese, l'Osservatorio si avvale del Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali, istituito dall' *articolo 22 della legge regionale 19 luglio 2006, n. 22* (Assestamento e prima variazione di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006), presso il Servizio beni culturali della Regione Puglia.

3. L'Osservatorio, nell'ambito delle funzioni di cui al comma 1:

a) svolge studi, analisi e ricerche sul paesaggio e sui beni culturali della Regione, controllandone l'evoluzione e individuando i fattori che ne determinano e condizionano la trasformazione, avvalendosi del supporto del sistema universitario e di ricerca regionale e della collaborazione degli uffici ministeriali periferici preposti alla tutela;

b) formula proposte per la definizione delle politiche di conservazione e valorizzazione del paesaggio ai sensi del comma 1 dell' *articolo 133 del D.Lgs. 42/2004*;

c) favorisce lo scambio di conoscenze e la cooperazione tra le amministrazioni pubbliche statali e locali, le università e gli organismi di ricerca, i settori professionali, l'Osservatorio nazionale per la qualità del paesaggio e la società civile soprattutto allo scopo di promuovere un uso consapevole del territorio e la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio paesaggistico e culturale della regione;

d) promuove attività di sensibilizzazione della società pugliese finalizzate alla salvaguardia e al recupero dei valori espressi dal patrimonio paesaggistico e culturale quale presupposto per la definizione e attuazione di politiche di conservazione, gestione e pianificazione del territorio informate a criteri di qualità e sostenibilità;

e) attraverso una costante attività di monitoraggio, acquisisce ed elabora informazioni sullo stato e sull'evoluzione del paesaggio al fine del periodico aggiornamento ed eventuale variazione del PPTR di cui all'articolo 1;

f) cura l'aggiornamento della Carta dei beni culturali della Puglia; con particolare riguardo all'ambito culturale, oltre a quanto previsto nelle lettere a), b), c), il Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali svolge le funzioni che saranno dettagliate nel regolamento di attuazione;

g) elabora con cadenza annuale un rapporto sullo stato delle politiche per il paesaggio;

h) raccoglie le autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti delegati.

Art. 5

Assetto organizzativo dell'Osservatorio.

1. L'Osservatorio è un ufficio regionale incardinato strutturalmente e funzionalmente all'interno del Servizio competente e opera in stretta collaborazione con il Centro di documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia.

2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, l'Osservatorio si avvale del supporto di un comitato di esperti composto da personalità di elevata e comprovata competenza scientifica e professionale nel campo.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui alla lett. c) del comma 2 dell'articolo 4, la Regione istituisce la Consulta regionale per il paesaggio e i beni culturali.

4. La composizione, i compiti e le modalità di funzionamento del Comitato di esperti e della Consulta sono definiti da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale.

5. Le funzioni, l'organizzazione del Centro per la documentazione, gestione, fruizione e valorizzazione dei beni culturali della Puglia, la composizione, le modalità di funzionamento dello stesso e le interconnessioni funzionali con l'Osservatorio sono determinati dalla Giunta regionale con regolamento da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

Norme finanziarie relative all'istituzione dell'Osservatorio.

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge si fa fronte, nei limiti di stanziamento previsti in ciascun esercizio finanziario, nell'ambito della UPB 03.01.01, capitolo di spesa 574040

denominato "Spese di funzionamento per la Qualità del Paesaggio - L.R. n. 13/2008 , L.R. n. 14/2008 , L.R. n. 21/2008 , L.R. n. 20/2009 (4).

2. Ai sensi dell' *articolo 120 del D.Lgs. 42/2004*, l'Osservatorio può stipulare contratti di sponsorizzazione, definendo forme di contributi in beni o servizi da parte di soggetti privati alle iniziative svolte con lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o il prodotto dell'attività dei soggetti medesimi all'iniziativa oggetto del contributo, in forme compatibili con il carattere dell'attività culturale promossa, in conformità alle previsioni del *D.Lgs. 42/2004* e del piano paesaggistico regionale.

(4) Comma così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera a), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, si fa fronte con uno stanziamento complessivo di euro 20 mila nel bilancio regionale 2009, sul capitolo di nuova istituzione n. 574040, denominato "Spese di funzionamento dell'Osservatorio regionale per la qualità del paesaggio e per i beni culturali", unità previsionale di base 03.03.01, mediante prelievo di pari importo dal capitolo 574010 "Spesa per la redazione del documento regionale di assetto generale (DRAG)". Per i successivi esercizi finanziari si farà fronte nei limiti di stanziamento del capitolo di nuova istituzione.».

Capo III - Disposizioni in materia di autorizzazione paesaggistica

Art. 7

Autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica.

1. La competenza a rilasciare le autorizzazioni paesaggistiche, ai sensi del comma 6 dell' *articolo 146 del D.Lgs. 42/2004*, nei termini previsti dallo stesso decreto, [a far data dal 1° luglio 2009,] (5) è in capo alla Regione per:

a) le infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali e idrauliche di interesse regionale;

b) nuovi insediamenti produttivi, direzionali, commerciali o nuovi parchi tematici che richiedano per la loro realizzazione una superficie territoriale superiore a 40 mila metri quadrati;

c) impianti di produzione di energia con potenza nominale superiore a 10 Megawatt (6).

2. Non sono soggetti ad autorizzazione, oltre agli interventi elencati all' *articolo 149 del D.Lgs. 42/2004*, la posa di cavi e tubazioni interrati per le reti di distribuzione dei servizi di pubblico interesse, ivi comprese le opere igienico-sanitarie che non comportino la modifica permanente della morfologia dei terreni attraversati né la relativa realizzazione di opere civili ed edilizie fuori terra.

3. Nei casi non elencati dal comma 1, nei termini previsti dall' *articolo 146 del D.Lgs. 42/2004*, [a far data dal 1° luglio 2009] (7) il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è delegato, previo parere della cabina di regia di cui alla *L.R. n. 36/2008*, ai comuni associati a norma del comma 2 dell' *articolo 33 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267* (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e preferibilmente alle Unioni dei Comuni esistenti per ambiti territoriali confinanti, rientranti nella stessa provincia, sempreché questi abbiano istituito la commissione prevista dall'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell' *articolo 146 del D.Lgs. 42/2004* e successive modifiche e integrazioni.

4. I Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell' *articolo 146 del D.Lgs. 42/2004*.

5. Ove i comuni, singoli o associati, non soddisfino le condizioni richieste ai commi precedenti, competente al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è la rispettiva Provincia purché abbia

approvato il piano di coordinamento territoriale provinciale previsto dall'articolo 6 della legge regionale 20 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), abbia istituito la Commissione prevista dall'articolo 8 e disponga di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell' *articolo 146 del D.Lgs. 42/2004*.

6. In assenza delle condizioni richieste ai commi precedenti, il potere di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica resta attribuito alla Regione, che lo esercita avvalendosi dei propri uffici (8).

(5) Parole soppresse dall' *art. 2, L.R. 16 ottobre 2009, n. 22*.

(6) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi l' *art. 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 23*.

(7) Parole soppresse dall' *art. 2, L.R. 16 ottobre 2009, n. 22*.

(8) Comma così modificato dall' *art. 3, comma 5, L.R. 24 luglio 2012, n. 22*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Successivamente l' *art. 1, comma 1, lettera b), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, ha apportato la stessa modifica disposta dal suddetto comma 5, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 7-bis

Esercizio dei poteri sostitutivi (9).

1. Decorso inutilmente il termine entro il quale l'amministrazione delegata al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è tenuta a emettere i provvedimenti di propria competenza, l'interessato può richiedere l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione, che vi provvede entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

(9) Articolo aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera c), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Art. 8

Commissioni locali per il paesaggio.

1. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell' *articolo 148 del D.Lgs. 42/2004*, che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (10).

2. Le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto.

4. I comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione della commissione locale per il paesaggio.
 5. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula.
-

(10) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi l' *art. 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 23*.

Art. 9

Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

1. L'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica deve possedere i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dal comma 3 dell' *articolo 146 del D.Lgs. 42/2004* (11).
 2. Al fine di garantire la differenziazione tra attività di tutela del paesaggio ed esercizio di funzioni in materia urbanistico-edilizia, i comuni singoli e quelli che esercitano in forma associata le attribuzioni delegate dalla presente legge assumono i necessari provvedimenti per assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché per garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia.
-

(11) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi l' *art. 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 23*.

Art. 10

Procedimento di delega (12).

1. La Giunta regionale effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni.
 2. Gli interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione paesaggistica semplificata sono delegati ai Comuni e per essi non vige l'obbligatorietà del parere delle Commissioni locali per il paesaggio, fermo restando quanto disposto al comma 2 dell'articolo 9.
 3. La Regione esercita la vigilanza sull'esercizio del potere delegato.
-

(12) Articolo così sostituito dall' *art. 1, comma 1, lettera d), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione. Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Procedimento di delega. 1. Con deliberazione di Giunta regionale, da assumere entro il 31.12.2009, la Regione effettua la ricognizione dei comuni singoli e delle associazioni di comuni che abbiano i requisiti di organizzazione e competenza tecnico-scientifica stabiliti dai precedenti articoli e abbiano istituito la commissione locale per il paesaggio e attribuisce la delega prevista dalla presente legge disciplinandone le modalità di esercizio nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni.».

Art. 10-bis*Oneri istruttori in materia di paesaggio (13).*

1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal *D.Lgs. 42/2004* e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e aggiornate con cadenza triennale.
2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore delle autorità competenti sono riportate nella Tabella 1.
3. È istituito nel bilancio regionale, nell'ambito della UPB 03.04.02, il capitolo di entrata 3062400, denominato "Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia paesaggistica", alimentato dai versamenti da effettuarsi, da parte dei soggetti interessati, sulla base delle tariffe di cui alla Tabella 1 (14).
- 3-bis. È istituito, nell'ambito della UPB 03.01.01, il capitolo di spesa denominato 574050 "Spese connesse con l'attuazione del Piano paesaggistico regionale" (15).
4. Gli enti delegati al rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di paesaggio possono stabilire tariffe diverse da quelle definite dalle presenti norme e dal successivo regolamento regionale. Essi istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all'esercizio delle relative funzioni in materia di tutela del paesaggio.

Tabella 1

Importo progetto	Tariffa
Fino a 200.000 euro	100 euro
Da 200.001 a 5.000.000 di euro	100 euro + 0,03% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000
Da 5.000.001 a 20.000.000 di euro	1.500 euro + 0,005% della parte eccedente 5.000.000
Oltre 20.000.001	2.250 euro + 0,001% della parte eccedente 20.000.000.

(13) Articolo aggiunto dall' *art. 36, L.R. 31 dicembre 2010, n. 19*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione, poi così modificato come indicato nelle note che seguono.

(14) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 1, lettera e), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

(15) Comma aggiunto dall' *art. 1, comma 1, lettera f), L.R. 22 ottobre 2012, n. 28*, a decorrere dal giorno stesso della sua pubblicazione.

Capo IV - Disposizioni finali

Art. 11*Norme finali.*

1. *L' articolo 23 della legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), è abrogato (16).*
2. *Ai fini di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, è fatta salva l'attività già svolta per la promozione della partecipazione al processo di piano, ivi comprese le Conferenze già espletate .*

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell' art. 53, comma 1, della L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia" ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

(16) Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel presente comma, relativamente alla sua entrata in vigore, vedi l' art. 2, L.R. 27 ottobre 2009, n. 23.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.P.R. 09/07/2010, n. 139

**Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2010, n. 199.**

Epigrafe

Premessa

Art. 1 *Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata*

Art. 2 *Semplificazione documentale*

Art. 3 *Termini per la conclusione del procedimento*

Art. 4 *Semplificazioni procedurali*

Art. 5 *Semplificazione organizzativa*

Art. 6 *Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate*

Art. 7 *Clausola di invarianza finanziaria*

Allegato 1 - (previsto dall'articolo 1, comma 1)

D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139 (1).

Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell' articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 , e successive modificazioni.

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 agosto 2010, n. 199.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l' *articolo 87 della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400* , e successive modificazioni;

Visto il *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* , e successive modificazioni, recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, ed in particolare l' *articolo 146* , comma 9, che prevede che con regolamento sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 ottobre 2009;

Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* , e successive modificazioni, nella seduta del 26 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 febbraio 2010;

Visti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 giugno 2010;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1 Interventi di lieve entità soggetti ad autorizzazione semplificata

1. Sono assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, ai sensi e per gli effetti dell' *articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* , e successive modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di seguito denominato «Codice», gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, indicati nell'elenco di cui all'allegato I che forma parte integrante del presente regolamento.

2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata, potranno essere apportate specificazioni e rettificazioni all'elenco di cui al comma 1, fondate su conoscenze, esigenze e motivazioni di natura tecnica.

Art. 2 Semplificazione documentale

1. L'istanza presentata ai fini del rilascio dell'autorizzazione semplificata è corredata da una relazione paesaggistica semplificata, redatta secondo il modello di scheda di cui al comma 2 da un tecnico abilitato, nella quale sono indicate le fonti normative o provvedimentali della disciplina paesaggistica, è descritto lo stato attuale dell'area interessata dall'intervento, è attestata la conformità del progetto alle specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici, se esistenti, ovvero documentata la compatibilità con i valori paesaggistici e sono indicate le eventuali misure di inserimento paesaggistico previste. Nella relazione il tecnico abilitato attesta altresì la conformità del progetto alla disciplina urbanistica ed edilizia. Laddove l'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica non coincida con quella competente in materia urbanistica ed edilizia, l'istanza è corredata dall'attestazione del comune territorialmente competente di conformità dell'intervento alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie o, in caso di intervento soggetto a dichiarazione di inizio attività, dalle asseverazioni di cui all' *articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380* .

2. Alle autorizzazioni semplificate ~~non si applicano~~ le disposizioni del *decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 2005* , recante individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2006, n. 25, ad eccezione della «Scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata», allegata al decreto stesso. Mediante convenzioni stipulate tra il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni, possono essere concordate ulteriori semplificazioni della documentazione da presentarsi ai fini del presente comma.

3. La presentazione della domanda di autorizzazione e la trasmissione dei documenti a corredo è effettuata, ove possibile, in via telematica, agli effetti dell' *articolo 45 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82* , e successive modificazioni, recante Codice dell'amministrazione digitale. Ove l'istanza paesaggistica sia riferita ad interventi per i quali si applicano i procedimenti di cui all'

articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, la presentazione della domanda e della relativa documentazione avviene per il tramite dello sportello unico per le attività produttive, se istituito.

Art. 3 Termini per la conclusione del procedimento

1. Il procedimento autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento espresso entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
 2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, corredata della documentazione prescritta, effettua gli accertamenti e le valutazioni istruttorie e adotta, quando ne ricorrano i presupposti, il provvedimento negativo di conclusione anticipata del procedimento di cui all' *articolo 4*, comma 2.
-

Art. 4 Semplificazioni procedurali

1. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, ricevuta la domanda, verifica preliminarmente se l'intervento progettato non sia esonerato dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell' *articolo 149 del Codice*, oppure se sia assoggettato al regime ordinario, di cui all' *articolo 146 del Codice*. In tali casi, rispettivamente, comunica al richiedente che l'intervento non è soggetto ad autorizzazione o richiede le necessarie integrazioni ai fini del rilascio dell'autorizzazione ordinaria. Ove l'intervento richiesto sia assoggettato ad autorizzazione semplificata comunica all'interessato l'avvio del procedimento. Con la medesima comunicazione richiede all'interessato, ove occorrono, un'unica volta, i documenti e i chiarimenti indispensabili, che sono presentati o inviati in via telematica entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Il procedimento resta sospeso fino alla ricezione della documentazione integrativa richiesta. Decorso inutilmente il suddetto termine, l'amministrazione conclude comunque il procedimento.
2. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, entro il termine di cui al comma 2 dell' *articolo 3*, verifica preliminarmente, ove ne abbia la competenza, la conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia. Nel caso in cui non sia competente, verifica l'attestazione di conformità urbanistica rilasciata dal Comune nel cui territorio è localizzato l'intervento o l'asseverazione prescritta in caso di intervento sottoposto a denuncia di inizio di attività, già presentate all'atto della domanda. In caso di non conformità dell'intervento progettato alla disciplina urbanistica ed edilizia, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione dichiara l'improcedibilità della domanda di autorizzazione paesaggistica, dandone immediata comunicazione al richiedente.
3. In caso di esito positivo della verifica di conformità urbanistica ed edilizia di cui al comma 2, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione valuta la conformità dell'intervento alle specifiche prescrizioni d'uso contenute nel piano paesaggistico o nella dichiarazione di pubblico interesse o nel provvedimento di integrazione del vincolo, ovvero la sua compatibilità con i valori paesaggistici presenti nel contesto di riferimento.
4. Nel caso in cui la valutazione di cui al comma 3 sia negativa, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione invia comunicazione all'interessato ai sensi dell' *articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241*, e successive modificazioni, assegnando un termine di dieci giorni, dal ricevimento della stessa, per la presentazione di eventuali osservazioni. La comunicazione sospende il termine per la conclusione del procedimento. Ove, esaminate le osservazioni, persistano i motivi ostativi all'accoglimento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione rigetta motivatamente la domanda entro i successivi 10 giorni.
5. In caso di rigetto della domanda l'interessato, entro venti giorni dalla ricezione del provvedimento di rigetto, può chiedere al soprintendente, con istanza motivata e corredata della documentazione, di pronunciarsi sulla domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.

Copia dell'istanza è contestualmente inviata all'amministrazione che ha adottato il provvedimento negativo, la quale, entro dieci giorni dal ricevimento, può inviare le proprie deduzioni al soprintendente. Ricevuta l'istanza, il soprintendente, entro i successivi trenta giorni, verifica la conformità dell'intervento progettato alle prescrizioni d'uso del bene paesaggistico ovvero la sua compatibilità paesaggistica e decide in via definitiva, rilasciando o negando l'autorizzazione. Copia del provvedimento è inviata all'amministrazione che si è pronunciata in senso negativo.

6. In caso di valutazione positiva della conformità ovvero della compatibilità paesaggistica dell'intervento, l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione provvede immediatamente e, comunque, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda a trasmettere alla soprintendenza, unitamente alla domanda ed alla documentazione in suo possesso, una motivata proposta di accoglimento della domanda stessa. Se anche la valutazione del soprintendente è positiva, questi esprime il suo parere vincolante favorevole entro il termine di venticinque giorni dalla ricezione della domanda, della documentazione e della proposta, dandone immediata comunicazione, ove possibile per via telematica, all'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione. In caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato l'amministrazione competente ne prescinde e rilascia l'autorizzazione, senza indire la conferenza di servizi di cui all' *articolo 146, comma 9, del Codice* .

7. L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione adotta il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole nei cinque giorni successivi alla ricezione del parere stesso e ne dà immediata comunicazione al richiedente ed alla soprintendenza. Ove ne abbia la competenza l'amministrazione rilascia contestualmente, se prescritto e ove possibile, anche il titolo legittimante le trasformazioni urbanistiche ed edilizie previste nel progetto. L'obbligo di motivazione è assolto anche mediante rinvio ed allegazione del parere della soprintendenza.

8. In caso di valutazione negativa della proposta ricevuta dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente adotta, entro venticinque giorni dal ricevimento della proposta stessa, il provvedimento di rigetto dell'istanza, previa comunicazione all'interessato dei motivi che ostano all'accoglimento. Nel provvedimento il soprintendente espone puntualmente i motivi di rigetto dell'istanza e di non accoglibilità delle osservazioni eventualmente presentate dall'interessato. Il provvedimento di rigetto è immediatamente comunicato all'amministrazione competente ed all'interessato. In caso di parere obbligatorio e non vincolante del soprintendente, ai sensi del comma 10, il provvedimento di rigetto è adottato dall'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

9. Decorsi inutilmente i termini di cui all' *articolo 3* senza che l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione o la soprintendenza abbia comunicato la propria determinazione conclusiva sull'istanza presentata, si applicano gli *articoli 2, comma 8, e 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241* , e successive modificazioni, in materia di conclusione del procedimento.

10. Il parere del soprintendente è obbligatorio e non vincolante quando l'area interessata dall'intervento di lieve entità sia assoggettata a specifiche prescrizioni d'uso del paesaggio, contenute nella dichiarazione di notevole interesse pubblico, nel piano paesaggistico o negli atti di integrazione del vincolo adottati ai sensi dell' *articolo 141-bis del Codice* .

11. L'autorizzazione paesaggistica semplificata è immediatamente efficace ed è valida cinque anni.

12. Nel procedimento di cui al presente decreto non è obbligatorio il parere delle Commissioni locali per il paesaggio, salvo quanto sia diversamente previsto dalla legislazione regionale, fermo restando il rispetto del termine per la conclusione del procedimento di cui all' *articolo 3* .

Art. 5 Semplificazione organizzativa

1. Al fine di assicurare il sollecito esame delle istanze di autorizzazione semplificata, presso ciascuna soprintendenza sono individuati uno o più funzionari responsabili dei procedimenti in materia, ai sensi della *legge 7 agosto 1990, n. 241* , e successive modificazioni.

2. Le regioni, con autonomi atti normativi o di indirizzo, possono promuovere le opportune iniziative organizzative da adottarsi dalle amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche.

Art. 6 Efficacia immediata delle disposizioni in tema di autorizzazioni semplificate

1. Ai sensi dell' *articolo 131, comma 3, del Codice* , le disposizioni del presente decreto trovano immediata applicazione nelle regioni a statuto ordinario.

2. In ragione dell'attinenza delle disposizioni del presente decreto ai livelli essenziali delle prestazioni amministrative, di cui all' *articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione* , e della natura di grande riforma economico sociale del Codice e delle norme di semplificazione procedimentale in esso previste, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità agli statuti ed alle relative norme di attuazione, adottano, entro centottanta giorni, le norme necessarie a disciplinare il procedimento di autorizzazione paesaggistica semplificata in conformità ai criteri del presente decreto. (2)

(2) La Corte costituzionale, con sentenza 18 - 24 luglio 2012, n. 207 (Gazz. Uff. 1° agosto 2012, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato che spetta allo Stato disciplinare, nei confronti della Provincia autonoma di Trento, il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, come regolato dall'articolo 6, comma 2, impugnato dalla Provincia autonoma di Trento con ricorso per conflitto di attribuzione.

Art. 7 Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Allegato 1

(previsto dall' *articolo 1* , comma 1)

1. Incremento di volume non superiore al 10 per cento della volumetria della costruzione originaria e comunque non superiore a 100 mc (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all' *articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444* , e ad esse assimilabili e agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*). Ogni successivo incremento sullo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.

2. Interventi di demolizione e ricostruzione con il rispetto di volumetria e sagoma preesistenti. La presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).

3. Interventi di demolizione senza ricostruzione o demolizione di superfetazioni (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).

4. Interventi sui prospetti degli edifici esistenti, quali: aperture di porte e finestre o modifica delle aperture esistenti per dimensione e posizione; interventi sulle finiture esterne, con rifacimento di intonaci, tinteggiature o rivestimenti esterni, modificativi di quelli preesistenti; realizzazione o modifica di balconi o terrazze; inserimento o modifica di cornicioni, ringhiere, parapetti; chiusura di terrazze o di balconi già chiusi su tre lati mediante installazione di infissi; realizzazione, modifica o sostituzione di scale esterne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).
5. Interventi sulle coperture degli edifici esistenti, quali: rifacimento del manto del tetto e delle lattonerie con materiale diverso; modifiche indispensabili per l'installazione di impianti tecnologici; modifiche alla inclinazione o alla configurazione delle falde; realizzazione di lastrici solari o terrazze a tasca di piccole dimensioni; inserimento di canne fumarie o comignoli; realizzazione o modifica di finestre a tetto e lucernari; realizzazione di abbaini o elementi consimili (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).
6. Modifiche che si rendono necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica ovvero per il contenimento dei consumi energetici degli edifici.
7. Realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziali, collocate fuori terra ovvero parzialmente o totalmente interrato, con volume non superiore a 50 mc, compresi percorsi di accesso ed eventuali rampe. Ogni successivo intervento di realizzazione o modifica di autorimesse pertinenziale allo stesso immobile è sottoposto a procedura autorizzatoria ordinaria.
8. Realizzazione di tettoie, porticati, chioschi da giardino e manufatti consimili aperti su più lati, aventi una superficie non superiore a 30 mq.
9. Realizzazione di manufatti accessori o volumi tecnici di piccole dimensioni (volume non superiore a 10 mc).
10. Interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche, anche comportanti modifica dei prospetti o delle pertinenze esterne degli edifici, ovvero realizzazione o modifica di volumi tecnici. Sono fatte salve le procedure semplificate ai sensi delle leggi speciali di settore (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).
11. Realizzazione o modifica di cancelli, recinzioni, o muri di contenimento del terreno (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).
12. Interventi di modifica di muri di cinta esistenti senza incrementi di altezza.
13. Interventi sistematici nelle aree di pertinenza di edifici esistenti, quali: pavimentazioni, accessi pedonali e carrabili di larghezza non superiore a 4 m, modellazioni del suolo, rampe o arredi fissi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).
14. Realizzazione di monumenti ed edicole funerarie all'interno delle zone cimiteriali.
15. Posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari non temporanei di cui all' *art. 153, comma 1 del Codice* , di dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le attività commerciali o pubblici esercizi (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *art. 136, comma 1, lettere a), b) e c) del Codice*).
16. Collocazione di tende da sole sulle facciate degli edifici per locali destinati ad attività commerciali e pubblici esercizi.
17. Interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: adeguamento di rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine e marciapiedi, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, nonché quelli relativi alla realizzazione di parcheggi a raso a condizione che assicurino la permeabilità del suolo, sistemazione e arredo di aree verdi.
18. Interventi di allaccio alle infrastrutture a rete, ove comportanti la realizzazione di opere in soprasuolo.

19. Linee elettriche e telefoniche su palo a servizio di singole utenze di altezza non superiore, rispettivamente, a metri 10 e a metri 6,30.
20. Adeguamento di cabine elettriche o del gas, ovvero sostituzione delle medesime con altre di tipologia e dimensioni analoghe.
21. Interventi sistematici di arredo urbano comportanti l'installazione di manufatti e componenti, compresi gli impianti di pubblica illuminazione.
22. Installazione di impianti tecnologici esterni per uso domestico autonomo, quali condizionatori e impianti di climatizzazione dotati di unità esterna, caldaie, parabole, antenne (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).
23. Parabole satellitari condominiali e impianti di condizionamento esterni centralizzati, nonché impianti per l'accesso alle reti di comunicazione elettronica di piccole dimensioni con superficie non superiore ad 1 mq o volume non superiore ad 1 mc (la presente voce non si applica agli immobili soggetti a tutela ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice*).
24. Installazione di impianti di radiocomunicazioni elettroniche mobili, di cui all' *articolo 87 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259* , che comportino la realizzazione di supporti di antenne non superiori a 6 metri se collocati su edifici esistenti, e/o la realizzazione di sopralzi di infrastrutture esistenti come pali o tralicci, non superiori a 6 metri, e/o la realizzazione di apparati di telecomunicazioni a servizio delle antenne, costituenti volumi tecnici, tali comunque da non superare l'altezza di metri 3 se collocati su edifici esistenti e di metri 4 se posati direttamente a terra.
25. Installazione in soprasuolo di serbatoi di GPL di dimensione non superiore a 13 mc, e opere di recinzione e sistemazione correlate.
26. Impianti tecnici esterni al servizio di edifici esistenti a destinazione produttiva, quali sistemi per la canalizzazione dei fluidi mediante tubazioni esterne, lo stoccaggio dei prodotti e canne fumarie.
27. Posa in opera di manufatti completamente interrati (serbatoi, cisterne etc.), che comportino la modifica della morfologia del terreno, comprese opere di recinzione o sistemazione correlate.
28. Pannelli solari, termici e fotovoltaici fino ad una superficie di 25 mq (la presente voce non si applica nelle zone territoriali omogenee "A" di cui all' *articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968* , e ad esse assimilabili, e nelle aree vincolate ai sensi dell' *articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del Codice*), ferme restando le diverse e più favorevoli previsioni del *decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115* , recante "Attuazione della *direttiva 2006/32/CE* relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della *direttiva 93/76/CEE* ", e dell' *articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2007, n. 244* , recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)".
29. Nuovi pozzi, opere di presa e prelievo da falda per uso domestico, preventivamente assentiti dalle Amministrazioni competenti, comportanti la realizzazione di manufatti in soprasuolo.
30. Tombinamento parziale di corsi d'acqua per tratti fino a 4 m ed esclusivamente per dare accesso ad abitazioni esistenti e/o a fondi agricoli interclusi, nonché la riapertura di tratti tombinati di corsi d'acqua.
31. Interventi di ripascimento localizzato di tratti di arenile in erosione, manutenzione di dune artificiali in funzione antierosiva, ripristino di opere di difesa esistenti sulla costa.
32. Ripristino e adeguamento funzionale di manufatti di difesa dalle acque delle sponde dei corsi d'acqua e dei laghi.
33. Taglio selettivo di vegetazione ripariale presente sulle sponde o sulle isole fluviali.
34. Riduzione di superfici boscate in aree di pertinenza di immobili esistenti, per superfici non superiori a 100 mq, preventivamente assentita dalle amministrazioni competenti.

35. Ripristino di prati stabili, prati pascolo, coltivazioni agrarie tipiche, mediante riduzione di aree boscate di recente formazione per superfici non superiori a 5000 mq, preventivamente assentiti dalle amministrazioni competenti.
 36. Taglio di alberi isolati o in gruppi, ove ricompresi nelle aree di cui all' *articolo 136, comma 1, lettere c) e d), del Codice* , preventivamente assentito dalle amministrazioni competenti.
 37. Manufatti realizzati in legno per ricovero attrezzi agricoli, con superficie non superiore a 10 mq.
 38. Occupazione temporanea di suolo privato, pubblico, o di uso pubblico, con strutture mobili, chioschi e simili, per un periodo superiore a 120 giorni.
 39. Strutture stagionali non permanenti collegate ad attività turistiche, sportive o del tempo libero, da considerare come attrezzature amovibili.
-

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.P.C.M. 12/12/2005

Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2006, n. 25.

Epigrafe

Premessa

1. *Relazione paesaggistica.*
2. *Valutazioni di compatibilità paesaggistica.*
3. *Integrazioni e semplificazioni.*
4. *Entrata in vigore.*

Allegato

Allegato - Relazione paesaggistica - Parte I

Allegato - Relazione paesaggistica - Parte II

Allegato - Relazione paesaggistica - Parte III

Allegato - Relazione paesaggistica - Parte IV

D.P.C.M. 12 dicembre 2005 (1).

Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (2) (3).

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2006, n. 25.

(2) Titolo così corretto con *Comunicato 2 marzo 2006* (Gazz. Uff. 2 marzo 2006, n. 51).

(3) Vedi, anche, il *D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139*.

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, ed in particolare l'art. 146, comma 3, secondo cui «Entro sei mesi (. . .), con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, è individuata la documentazione necessaria alla verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti»;

Vista la proposta formulata dal Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base dei lavori di un gruppo tecnico paritetico all'uopo costituito con *decreto ministeriale in data 26 novembre 2004*;

Vista l'intesa espressa dalla Conferenza Stato-regioni 26 maggio 2005;

Ritenuto, in esito alla valutazione oggetto di impegno del Ministro per i beni e le attività culturali in sede di intesa, di mantenere, all'art. 3, la necessità dell'accordo ai fini delle semplificazioni ai

criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica, in coerenza all'esercizio concorrente delle funzioni di tutela paesaggistica ed al principio di leale collaborazione;

Decreta:

1. Relazione paesaggistica.

1. Nell'allegato al presente decreto sono definiti le finalità, i criteri di redazione, i contenuti della relazione paesaggistica che corredda, congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto, l'istanza di autorizzazione paesaggistica, ai sensi degli articolo 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al *decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*.

2. Valutazioni di compatibilità paesaggistica.

1. La relazione paesaggistica costituisce per l'amministrazione competente la base di riferimento essenziale per le valutazioni previste dall'art. 146, comma 5 del predetto Codice.

3. Integrazioni e semplificazioni.

1. Con riferimento alle peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare le regioni possono integrare i contenuti della relazione paesaggistica e, previo accordo con la direzione regionale del Ministero territorialmente competente, possono introdurre semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica per le diverse tipologie di intervento.

4. Entrata in vigore.

1. Il presente decreto entrerà in vigore ad avvenuta stipula dell'accordo di cui all'art. 3 e comunque decorsi 180 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso nella Gazzetta Ufficiale.

Allegato

RELAZIONE PAESAGGISTICA.

1. Finalità.

Il presente allegato ha lo scopo di definire la «Relazione paesaggistica» che corredda l'istanza di autorizzazione paesaggistica congiuntamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare ed alla relazione di progetto (definita testo tra gli elaborati di progetto di seguito indicati).

I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi dell' *art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42* recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio», di seguito denominato Codice.

Le Regioni, nell'esercizio delle attività di propria competenza, specificano e integrano i contenuti della relazione in riferimento alle peculiarità territoriali ed alle tipologie di intervento.

La Relazione paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico -territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.

2. Criteri per la redazione della relazione paesaggistica.

La relazione paesaggistica, mediante opportuna documentazione, dovrà dar conto sia dello stato dei luoghi (contesto paesaggistico [1] e area di intervento) prima dell'esecuzione delle opere previste, sia delle caratteristiche progettuali dell'intervento, nonché rappresentare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

A tal fine, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice la documentazione contenuta nella domanda di autorizzazione paesaggistica indica:

- lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;
- gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
- gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
- gli elementi di mitigazione e compensazione necessari;

Deve contenere anche tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali ed accertare:

- la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;
- la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;
- la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

[1] Al fine di fornire un orientamento omogeneo, si ritiene opportuno evidenziare i principali contesti paesaggistici di riferimento cui corrispondono diverse specificità di analisi e di intervento. In particolare, si fa riferimento, orientativamente, a contesto naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, urbano, periurbano e insediativi diffuso e/o sparso. Dal punto di vista della morfologia dei luoghi: costiero, di pianura, collinare e montano.

3. Contenuti della relazione paesaggistica.

3.1 Documentazione tecnica.

La documentazione tecnica minima, per la cui redazione ci si può avvalere delle analisi paesaggistiche ed ambientali, con particolare riferimento ai quadri conoscitivi ed ai contenuti dei piani a valenza paesaggistica, disponibili presso le Amministrazioni pubbliche, contiene ed evidenzia:

A) elaborati di analisi dello stato attuale:

1. descrizione [2], anche attraverso estratti cartografici, dei caratteri paesaggistici del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri geomorfologici; appartenenza a sistemi naturalistici (biotopi, riserve, parchi naturali, boschi); sistemi insediativi storici (centri storici, edifici storici diffusi), paesaggi agrari (assetti culturali tipici, sistemi tipologici rurali quali cascine, masserie, baite, ecc.), tessiture territoriali storiche (centuriazioni, viabilità storica); appartenenza a sistemi tipologici di forte caratterizzazione locale e sovralocale (sistema delle cascine a corte chiusa, sistema delle ville, uso sistematico della pietra, o del legno, o del laterizio a vista, àmbiti a cromatismo prevalente); appartenenza a percorsi panoramici o ad àmbiti di percezione da punti o percorsi panoramici; appartenenza ad àmbiti a forte valenza

simbolica (in rapporto visivo diretto con luoghi celebrati dalla devozione popolare, dalle guide turistiche, dalle rappresentazioni pittoriche o letterarie). La descrizione sarà corredata anche da una sintesi delle principali vicende storiche, da documentazione cartografica di inquadramento che ne riporti sinteticamente le fondamentali rilevazioni paesaggistiche, evidenziando le relazioni funzionali, visive, simboliche tra gli elementi e i principali caratteri di degrado eventualmente presenti;

2. Indicazione e analisi dei livelli di tutela [3] operanti nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale e da ogni fonte normativa, regolamentare e provvedimento; indicazione della presenza di beni culturali tutelati ai sensi, della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

3. Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del territorio.

In particolare, la rappresentazione dei prospetti e degli skylines dovrà estendersi anche agli edifici contermini, per un'area più o meno estesa, secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibile quando:

- a) la struttura edilizia o il lotto sul quale si interviene è inserito in una cortina edilizia;
- b) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in uno spazio pubblico (piazze, slarghi, ecc.) [4];
- c) si tratti di edifici, manufatti o lotti inseriti in un margine urbano verso il territorio aperto.

Nel caso di interventi collocati in punti di particolare visibilità (pendio, lungo mare, lungo fiume, ecc.), andrà particolarmente curata la conoscenza dei colori, dei materiali esistenti e prevalenti dalle zone più visibili, documentata con fotografie e andranno studiate soluzioni adatte al loro inserimento sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento.

Nel caso di interventi su edifici e manufatti esistenti dovrà essere rappresentato lo stato di fatto della preesistenza [5], e andrà allegata documentazione storica relativa al singolo edificio o manufatto e con minor dettaglio all'intorno. Nelle soluzioni progettuali andrà curata, in particolare, l'adeguatezza architettonica (forma, colore, materiali, tecniche costruttive, rapporto volumetrico con la preesistenza), del nuovo intervento con l'oggetto edilizio o il manufatto preesistente e con l'intorno basandosi su criteri di continuità paesaggistica laddove questi contribuiscono a migliorare la qualità complessiva dei luoghi.

[2] Si elencano a titolo esemplificativo, alcuni parametri per la lettura delle caratteristiche paesaggistiche, utili per l'attività di verifica della compatibilità del progetto:

Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistiche:

- diversità: riconoscimento di caratteri/elementi peculiari e distintivi, naturali e antropici, storici, culturali, simbolici, ecc.;
- integrità: permanenza dei caratteri distintivi di sistemi naturali e di sistemi antropici storici (relazioni funzionali, visive, spaziali, simboliche, ecc. tra gli elementi costitutivi);
- qualità visiva: presenza di particolari qualità sceniche, panoramiche, ecc.;
- rarità: presenza di elementi caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o concentrati in alcuni siti o aree particolari;
- degrado: perdita, deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali;

Parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale:

- sensibilità: capacità dei luoghi di accogliere i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri connotativi o degrado della qualità complessiva;

- vulnerabilità/fragilità: condizione di facile alterazione o distruzione dei caratteri connotativi;
- capacità di assorbimento visuale: attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, senza diminuzione sostanziale della qualità;
- stabilità: capacità di mantenimento dell'efficienza funzionale dei sistemi ecologici o situazioni di assetti antropici consolidate
- instabilità: situazioni di instabilità delle componenti fisiche e biologiche o degli assetti antropici.

[3] Le analisi dei livelli di tutela dovranno in particolare tener conto delle motivazioni e delle finalità di qualità paesaggistica definite dagli strumenti normativi e di piano.

[4] Ad esclusione di quelle opere previste all'art. 149, comma 1, lettera a) del Codice.

[5] Si richiede un rilievo geometrico, dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive, in scala 1:200 o 1:100 ed eventuali dettagli architettonici, utilizzando i criteri e le tecniche del rilievo degli edifici.

B) elaborati di progetto:

gli elaborati di progetto, per scala di rappresentazione e apparato descrittivo, devono rendere comprensibile l'adeguatezza dell'inserimento delle nuove opere nel contesto paesaggistico così come descritto nello stato di fatto e comprendono:

1. inquadramento dell'area e dell'intervento/i: planimetria generale quotata su base topografica carta tecnica regionale CTR- o ortofoto, nelle scale [6] 1:10.000, 1:5000, 1:2000 o di maggior dettaglio e di rapporto di scala inferiore, secondo le tipologie di opere, in relazione alla dimensione delle opere, raffrontabile - o coincidente - con la cartografia descrittiva dello stato di fatto, con individuazione dell'area dell'intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento);

2. area di intervento:

a) planimetria dell'intera area (scala 1:200 o 1:500 in relazione alla sua dimensione) con l'individuazione delle opere di progetto in sovrapposizione allo stato di fatto, rappresentate con le coloriture convenzionali (rosso nuova costruzione, giallo demolizione). Sono anche da rappresentarsi le parti inedificate, per le quali vanno previste soluzioni progettuali che garantiscano continuità paesistica con il contesto;

b) sezioni dell'intera area in scala 1:200, 1:500 o altre in relazione alla sua dimensione, estesa anche all'intorno, con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne) e degli assetti vegetazionali e morfologici in scala 1:2000, 1:500, 1:200, con indicazione di scavi e riporti per i territori ad accentuata acclività, quantificando in una tabella riassuntiva i relativi valori volumetrici;

3. opere in progetto:

a) piante e sezioni quotate degli interventi di progetto, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, nonché l'indicazione di scavi e riporti, nella scala prevista dalla disciplina urbanistica ed edilizia locale;

b) prospetti dell'opera prevista, estesa anche al contesto con l'individuazione delle volumetrie esistenti e delle parti inedificate, rappresentati anche per sovrapposizione dello stato di fatto e di progetto con le coloriture convenzionali, con indicazione di materiali, colori, tecniche costruttive con eventuali particolari architettonici;

c) testo di accompagnamento con la motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai diversi livelli. Il testo esplicita le ragioni del

linguaggio architettonico adottato, motivandone il riferimento alla tradizione locale ovvero alle esperienze dell'architettura contemporanea.

[6] Le scale di rappresentazione segnalate a titolo indicativo, vanno scelte in relazione alla disponibilità e alla dimensione dell'opera e ai caratteri dell'area d'intervento e del contesto.

3.2 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica.

1. Simulazione dettagliata dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione del progetto resa mediante foto modellazione realistica (rendering computerizzato o manuale), comprendente un adeguato intorno dell'area di intervento, desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto paesaggistico. Nel caso di interventi di architettura contemporanea (sostituzioni, nuove costruzioni, ampliamenti), la documentazione dovrà mostrare, attraverso elaborazioni fotografiche commentate, gli effetti dell'inserimento nel contesto paesaggistico e nell'area di intervento e l'adeguatezza delle soluzioni, basandosi su criteri di congruità paesaggistica (forme, rapporti volumetrici, colori, materiali).

2. Previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative, dirette e indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico sia in fase di cantiere che a regime, con particolare riguardo per gli interventi da sottoporre a procedure di V.I.A. nei casi previsti dalla legge.

3. Fermo restando che dovranno essere preferite le soluzioni progettuali che determinano i minori problemi di compatibilità paesaggistica, dovranno essere indicate le opere di mitigazione [7] sia visive che ambientali previste, nonché evidenziati gli effetti negativi che non possano essere evitati o mitigati [8] e potranno essere proposte le eventuali misure di compensazione [9] (sempre necessarie quando si tratti di interventi a grande scala o di grande incidenza).

[7] Le opere di mitigazione e compensazione si fondano sul principio che ogni intervento deve essere finalizzato ad un miglioramento della qualità paesaggistica complessiva dei luoghi, o, quanto meno, deve garantire che non vi sia una diminuzione delle sue qualità, pur nelle trasformazioni. La relazione paesaggistica, sulla base della lettura degli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, fra cui la loro eventuale reversibilità, individua le misure di miglioramento previste, le misure di mitigazione e di compensazione e indica, quando possibile, le diverse soluzioni alternative esaminate e a conclusione la proposta di progetto motivatamente scelto tra queste.

Le opere di mitigazione potranno essere sia immediate che realizzate nel corso del tempo, potranno avere un diverso grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell'intervento: annullamento, riduzione, riqualificazione.

[8] Principali tipi di modificazioni e di alterazioni

Per facilitare la verifica della potenziale incidenza degli interventi proposti sullo stato del contesto paesaggistico e dell'area, vengono qui di seguito indicati, a titolo esemplificativo, alcuni tipi di modificazioni che possono incidere con maggiore rilevanza:

- Modificazioni della morfologia, quali sbancamenti e movimenti di terra significativi, eliminazione di tracciati caratterizzanti riconoscibili sul terreno (rete di canalizzazioni, struttura parcellare, viabilità secondaria,...) o utilizzati per allineamenti di edifici, per margini costruiti, ecc.;

- Modificazioni della compagine vegetale (abbattimento di alberi, eliminazione di formazioni riparali, ...);

- Modificazioni dello *skyline* naturale o antropico (profilo dei crinali, profilo dell'insediamento);

- Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell'equilibrio idrogeologico, evidenziando l'incidenza di tali modificazioni sull'assetto paesistico;

- Modificazioni dell'assetto percettivo, scenico o panoramico;

- Modificazioni dell'assetto insediativo-storico;

- Modificazioni dei caratteri tipologici, materici, coloristici, costruttivi, dell'insediamento storico (urbano, diffuso, agricolo);
- Modificazioni dell'assetto fondiario, agricolo e colturale;
- Modificazioni dei caratteri strutturanti del territorio agricolo (elementi caratterizzanti, modalità distributive degli insediamenti, reti funzionali, arredo vegetale minuto, trama parcellare, ecc.);

Vengono inoltre indicati, sempre a titolo di esempio, alcuni dei più importanti tipi di alterazione dei sistemi paesaggistici in cui sia ancora riconoscibile integrità e coerenza di relazioni frazionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche, ecc.; essi possono avere effetti totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili.

- Intrusione (inserimento in un sistema paesaggistico elementi estranei ed incongrui ai sui caratteri peculiari compositivi, percettivi o simbolici per es. capannone industriale, in un'area agricola o in un insediamento storico).
- Suddivisione (per esempio, nuova viabilità che attraversa un sistema agricolo, o un insediamento urbano o sparso, separandone le parti);
- Frammentazione (per esempio, progressivo inserimento di elementi estranei in un'area agricola, dividendola in parti non più comunicanti);
- Riduzione (progressiva diminuzione, eliminazione, alterazione, sostituzione di parti o elementi strutturanti di un sistema, per esempio di una rete di canalizzazioni agricole, di edifici storici in un nucleo di edilizia rurale, ecc.);
- Eliminazione progressiva delle relazioni visive, storico-culturali,, simboliche di elementi con il contesto paesaggistico e con l'area e altri elementi del sistema;
- Concentrazione (eccessiva densità di interventi a particolare incidenza paesaggistica in un ambito territoriale ristretto);
- Interruzione di processi ecologici e ambientali di scala vasta o di scala locale
- Destruutturazione (quando si interviene sulla struttura di un sistema paesaggistico alterandola per frammentazione, riduzione degli elementi costitutivi, eliminazione di relazioni strutturali, percettive o simboliche, ..)
- deconnotazione (quando si interviene su un sistema paesaggistico alterando i caratteri degli elementi costitutivi).

In particolare, la documentazione deve dimostrare il rapporto dell'intervento con i luoghi sui quali insiste, basando le proposte progettuali sulla conoscenza puntuale delle caratteristiche del contesto paesaggistico ed evitando atteggiamenti di semplice sovrapposizione, indifferente alle specificità.

[9] Le opere di compensazione saranno individuate dalla relazione paesaggistica, che analizzando gli effetti dell'intervento sulle attuali caratteristiche dei luoghi, individua le opportune opere di compensazione, che possono essere realizzate anche prima della realizzazione dell'intervento, all'interno dell'area di intervento, ai suoi margini, ovvero in un area lontana ed in tempi diversi da quelli dell'intervento stesso; in quest'ultimo caso, l'amministrazione può individuare un area comune su cui concentrare i contributi e le azioni di compensazione da realizzare nel tempo a spese ed eventualmente a cura dei soggetti interessati.

4. Documentazione relativa a tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale.

4.1 . Interventi e/o opere a carattere areale.

Si intendono ricompresi in questa categoria i sotto elencati interventi:

- Complessi sportivi, parchi tematici;
- Complessi residenziali, turistici, commerciali, direzionali e produttivi;
- Campeggi e caravaning;
- Impianto agro-forestali, agricoli, zootecnici e di acquacoltura con esclusione degli interventi di cui all'art. 149, comma 1, lettera c) del Codice;
- Impianti per la produzione energetica, di termovalorizzazione, di stoccaggio;
- Dighe, sbarramenti ed invasi;
- Depositi di merci o di materiali;
- Infrastrutture portuali ed aeroportuali,
- Discariche ed impianti di smaltimento dei rifiuti;
- Attività minerarie di ricerca ed estrazione;
- Attività di coltivazione di cave e torbiere;
- Attività di escavazione di materiale litoide dall'alveo dei fiumi.

Questi interventi e/o opere caratterizzano e modificano vaste parti del territorio. Pertanto, gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico [10], ed all'area in cui l'opera e/o l'intervento si colloca e che modifica e mostrare la coerenza delle soluzioni rispetto ad esso mediante:

1. Planimetria in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto; con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento e foto panoramiche e dirette che individuino la zona di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità dell'opera e/o dell'intervento proposto con il contesto paesaggistico e con l'area di intervento.

2. Rilievo fotografico degli *skyline* esistenti dai punti di inter-visibilità, come indicati nella planimetria che evidenzia la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico urbano o naturale a cui l'intervento si aggiunge o che forma, la struttura periurbana in cui eventualmente l'intervento si inserisce.

3. Cartografia in scala 1:5.000 1:10.000 1:25.000 che evidenzia:

le caratteristiche morfologiche del contesto paesaggistico e dell'area d'intervento

a) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), l'integrità di relazioni, storiche, visive, simboliche dei sistemi di paesaggio storico esistenti (rurale, urbano, religioso, produttivo, ecc.), le strutture funzionali essenziali alla vita antropica, naturale e alla produzione (principali reti di infrastrutturazione); le emergenze significative, sia storiche, che simboliche;

b) l'eventuale struttura periurbana diffusa o aggregazione lineare recente;

c) il rapporto che l'opera e/o l'intervento instaura con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali. [11].

4) Documentazione di progetto e/o fotografica [12] delle soluzioni adottate per interventi analoghi nelle stesse zone [13], o in altri casi significativi realizzati in aree morfologiche o d'uso del suolo simili [14].

5) Simulazione [15] dettagliata delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del *rendering* fotografico.

La proposta [16] progettuale dovrà motivare le scelte localizzative e dimensionali in relazione alle alternative praticabili.

[10]. Al fine di fornire un orientamento omogeneo, si ritiene opportuno indicare i principali contesti paesaggistici di riferimento cui corrispondono diverse specificità di analisi e di intervento. In particolare, si fa riferimento, orientativamente, ai contesti naturale, agricolo tradizionale, agricolo industrializzato, insediamento agricolo, urbano, periurbano e insediativi diffuso e/o sparso. Dal punto di vista della morfologia dei luoghi: costiero, di pianura, collinare e montano.

[11] Si intendono ricomprese le reti d'infrastrutturazione e le infrastrutture di trasporto maggiore e minore.

[12] Al fine di una maggiore comprensione gli elaborati fotografici dovrebbero essere accompagnati da didascalie di commento.

[13] Per esempio, altri interventi portuali lungo le sponde dello stesso lago, o lungo le coste.

[14] Per esempio, depuratori collocati in aree di pianura, naturalistiche, ecc.

[15] Dovranno essere curate le simulazioni delle modifiche proposte, soprattutto attraverso lo strumento del rendering, sia nel contesto paesaggistico che nell'area con approfondimento dettagliato delle soluzioni, sia dal punto di vista del disegno che dei materiali, dei colori, delle tecniche costruttive.

4.2. *Interventi e/o opere a carattere lineare o a rete:*

- opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie;
- reti infrastrutturali;
- torri, tralici e ripetitori per la telecomunicazione;
- impianti di risalita;
- interventi di sistemazione idrogeologica;
- sistemi di irrigazione agricola;
- interventi di urbanizzazione primaria.

Questi interventi [17] e/o opere caratterizzano e modificano vaste parti di territorio. Pertanto, gli elaborati dovranno curare, in particolare, le analisi relative al contesto paesaggistico in cui si collocano e che modificano e mostrare coerenza delle soluzioni rispetto ad esso.

Relativamente alle opere ed infrastrutture stradali, ferroviarie, alle reti infrastrutturali ed alle opere quali tralici e ripetitori per la telecomunicazione, la documentazione di progetto dovrà prevedere anche le attività di ripristino e o dismissione ove necessario a fine esercizio, che saranno a carico del proponente.

In particolare per gli interventi infrastrutturali lineari in rilevato, che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano, ecc. e su territorio periurbano, andranno rilevate e controllate progettualmente le condizioni di intervisibilità, in quanto tali opere vanno a costituire nuovo margine paesaggistico. Gli elaborati dovranno curare, in particolare:

1. carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000, scelta/e secondo la morfologia dei luoghi che individui l'area di intervento di influenza visiva del tracciato proposto [(contesto paesaggistico e area di intervento)] e le condizioni di visibilità, con indicati i punti da cui è visibile l'area di intervento, con foto panoramiche e ravvicinate

2. carta/e in scala 1:5000, 1:10.000 e 1:25.000 che evidenzino:

a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi (contesto paesaggistico del tracciato);

b) la tessitura storica esistente: in particolare, il disegno paesaggistico (in area urbana, periurbana, extraurbana), l'integrità di sistemi di paesaggio storico e recente (rurali, urbani, difensivi, religiosi,..) e i resti significativi.

c) Il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche elettrodotti ecc...).

3. Carta in scala 1:2.000, 1:5:000 che rilevi nel dettaglio, per il contesto e l'area di intervento, la presenza degli elementi costitutivi di tale tessitura, per comprenderne la contiguità fisica, o le relazioni visive e simboliche, (per esempio: viale alberato di accesso, giardino, villa, rustici, filari e canali in territorio agricolo, edicole religiose, fonti, alberi isolati, bosco, apertura visiva, ecc.) [18]

4. simulazioni del tracciato proposto e delle eventuali barriere antirumore, nel suo insieme attraverso lo strumento del *rendering*, sia nel contesto paesaggistico che nell'area di intervento, evidenziando le soluzioni di disegno, di materiali, di colori.

Gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti devono tener conto delle caratteristiche formali e dei materiali utilizzati nelle parti già costruite, sia nelle parti contigue che nell'insieme del tracciato (muretti, paracarri e strutture di protezione, scarpate, muri di contenimento, arredi vegetali, ecc.) e privilegiare comunque la manutenzione e l'adattamento degli elementi costitutivi esistenti sulla sostituzione, pur nel rispetto delle esigenze di funzionalità e sicurezza. Pertanto, occorre che vengano documentate, con foto e con eventuali documenti storici, le soluzioni adottate nel resto del tracciato e i documenti progettuali dovranno mostrare le scelte di continuità paesistica, comprese, in particolare, le soluzioni di continuità con le parti contermini (forme, materiali, colori, ecc.), laddove queste contribuiscano a migliorare la qualità dell'opera e l'inserimento nel contesto paesaggistico.

Nel caso di interventi a rete per la documentazione richiesta si fa riferimento ai precedenti punti 1 e 2 descritti per la categoria degli interventi lineari. In particolare per alcune opere rientranti nella categoria a rete (ad esempio elettrodotti) di nuova formazione o su rete esistente, il progetto deve rispettare i caratteri paesaggistici del contesto, in particolare attraverso:

1. carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000, scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzi:

a) il rilievo delle, infrastrutture già esistenti, specificandone le caratteristiche attraverso foto dei tipi di elementi verticali;

b) la proposta progettuale e l'individuazione, con riferimento al contesto, della zona di influenza visiva;

c) foto panoramiche

2. carta in scala 1:5000, 1:10.000, 1:25.000 scelta secondo la morfologia del contesto che evidenzi:

a) le caratteristiche morfologiche dei luoghi e dei principali usi del suolo;

b) la tessitura storica, sia vasta che minuta esistente: in particolare il disegno paesaggistico (urbano e/o extraurbano), gli *skyline* esistenti, i punti panoramici, emergenti e caratterizzanti, i beni storici puntuali e i sistemi eventualmente collegati, i luoghi simbolici, i luoghi di interesse naturalistico.

c) Il rapporto con le infrastrutture e le reti esistenti naturali e artificiali (idrografia, reti ecologiche, elettrodotti ecc...).

Per gli interventi, a livello del terreno o in trincea, quali quelli relativi ai sistemi di irrigazione agricola o di sistemazione idrogeologica [19], la documentazione di progetto deve riferirsi agli elaborati progettuali descritti ai precedenti punti 1-2-3 definiti per la categoria lineare.

Per quanto riguarda gli impianti eolici [20], andrà curata, in particolare, la carta dell'area di influenza visiva degli impianti proposti; la conoscenza dei caratteri paesaggistici dei luoghi secondo le indicazioni del precedente punto 2. Il progetto dovrà mostrare le localizzazioni proposte all'interno della cartografia conoscitiva e simulare l'effetto paesistico, sia dei singoli impianti che dell'insieme formato da gruppi di essi, attraverso la fotografia e lo strumento del *rendering*, curando in particolare la rappresentazione dei luoghi più sensibili e la rappresentazione delle infrastrutture accessorie all'impianto.

[16] Gli elaborati, rappresentativi della proposta progettuale, dovranno evidenziare che l'intervento proposto, pur nelle trasformazioni, è adatto ai caratteri dei luoghi, non produce danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica, per esempio di fronte a sistemi storici di paesaggio, quali quelli agricoli, gli elaborati dovranno illustrare il rapporto di compatibilità con la logica storica che li ha prodotti per quanto riguarda: la localizzazione, le modifiche morfologiche del terreno, il mantenimento dei rapporti di gerarchia simbolica e funzionale tra gli elementi costitutivi, i colori e i materiali. Inoltre, il progetto dovrà mostrare in dettaglio le soluzioni di mitigazione degli impatti percettivi e ambientali inevitabili e le eventuali compensazioni proposte.

[17] Per alcuni di questi interventi, quali ad esempio, strade, ferrovie, vie navigabili ecc. in genere si dovrebbero adattare i tracciati e le loro caratteristiche costruttive in base alle specificità dei contesti paesaggistici attraversati, evitando di compromettere l'unitarietà di sistemi paesaggistici storici esistenti, urbani e extraurbani, di sistemi naturali, tagliandoli o frammentandoli.

[18] Nelle carte deve essere riportato il tracciato proposto al fine di verificare le eventuali e possibili interazioni negative con i caratteri paesaggistici rilevati.

[19] Per tali sistemazioni si dovranno evitare i rischi di interruzioni, frammentazioni e distruzioni paesaggistiche e ambientali nel contesto paesaggistico e nell'area.

[20] Per tali impianti l'ulteriore documentazione progettuale sarà specificata nelle Linee Guida che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio ed il Ministero per le Attività Produttive, elaboreranno ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387 del 2004.

SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI IMPATTO PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.

Scarica il file

□□

COMUNE DI _____

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER OPERE /O INTERVENTI IL CUI IMPATTO

PAESAGGISTICO È VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE

SEMPLIFICATA. [1]

1. RICHIEDENTE:

[2] _____

persona fisica

società

impresa

ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO
[3]:

3. OPERA CORRELATA A:

edificio

area di pertinenza o intorno dell'edificio

lotto di terreno

strade, corsi d'acqua

territorio aperto

4. CARATTERE DELL'INTERVENTO:

temporaneo o stagionale

permanente

a) fisso

b) rimovibile

5.a DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area di pertinenza)

residenziale ricettiva/turistica industriale/artigianale agricolo

commerciale/direzionale altro _____ ;

5.b USO ATTUALE DEL SUOLO (se lotto di terreno)

urbano agricolo boscato naturale non coltivato altro _____ ;

6 CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA:

centro storico area urbana area periurbana territorio agricolo

insediamento sparso insediamento agricolo area naturale

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

costa(bassa/alt a) àmbito lacustre/vallivo pianura versante (collinare/montano) altopiano

/promontorio piana valliva (montana/collinare) terrazzamento crinale


8. UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO:

sul quale sia riportato se ricadente in area urbana:

a) estratto stradale con indicazione precisa dell'edificio, via, piazza, n. civico

se ricadente in territorio extraurbano o rurale


b) estratto CTR/IGM/ORTOFOTO




Sulla cartografia l'edificio/area di intervento devono essere evidenziati attraverso apposito segno grafico o coloritura, nonché dovranno essere evidenziati i punti di ripresa fotografica (da 2 a 4).


c) estratto tavola PRG o PdiF e relative norme che evidenzino: l'edificio o sua parte; area di pertinenza/il lotto di terreno, l'intorno su cui si intende intervenire

d) estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.; P.T.C.P.; P.U.R.T. che evidenzino il contesto paesaggistico e l'area dell'intervento



9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (da 2 a 4 fotogrammi)





Le riprese fotografiche (da 2 a 4) devono permettere una vista di dettaglio dell'area di intervento e una vista panoramica del contesto da punti dai quali è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto paesaggistico, le aree di intervisibilità del sito.

Le riprese fotografiche vanno corredate da brevi note esplicative e dall'individuazione del contesto paesaggistico e dell'area di intervento

10a. ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO MINISTERIALE O REGIONALE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO

(art. 136 - 141 - 157 *D.Lgs. n. 42/2004*):

cose immobili; ville, giardini, parchi; complessi di cose immobili; bellezze panoramiche.

estremi del provvedimento di tutela e motivazioni in esso indicate

10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004):

territori costieri; territori contermini ai fiumi, torrenti, corsi d'acqua;
laghi;

montagne sup. 1200/1600 ghiacciai e circhi glaciali; parchi e riserve;
m;

territori coperti da foreste e boschi; università agrarie e usi civici; zone umide;

vulcani; zone di interesse archeologico.

11 NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL'IMMOBILE O DELL'AREA TUTELATA

Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l'area di intervento, il contesto paesaggistico [4]

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA (dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO [5]

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA [6]:

14. MITIGAZIONE DELL'IMPATTO DELL'INTERVENTO [7]

Firma del Richiedente

Firma del Progettista
dell'intervento

15. MOTIVAZIONE DEL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E PER EVENTUALI PRESCRIZIONI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMPETENTE.

Firma del
Responsabile

16. EVENTUALE DINIEGO O PRESCRIZIONI DELLA SOPRINTENDENZA COMPETENTE

Firma del Soprintendente o del
Delegato

NOTE PER LA COMPILAZIONE

[1] La definizione di tali opere risulta problematica per la varietà di tipologie e di situazioni che possono presentarsi, oltre che per la connessione (fisica, funzionale, tipologica, formale, ecc.) ai caratteri del contesto paesaggistico e dell'area in cui l'intervento si inserisce.

In linea di principio, ed a titolo non esaustivo, si intendono ricompresi in questa categoria tutti gli interventi minori, accessori, di arredo, in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi (contesto paesaggistico e area di intervento, quali:

- Antenne, parabole
- Cartellonistica (stradale e pubblicitaria), insegne pubblicitarie
- Manufatti di arredo urbano (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera g del comma 4 dell' art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004)

- Strutture temporanee di grandi dimensioni di durata non inferiore ad una settimana
- Strutture stagionali collegate all'attività turistica e del tempo libero
- Strutture di copertura non superiori a 10 mq. (ad esclusione degli interventi ricadenti nelle aree di cui alla lettera *g* del comma 4 dell' *art. 10 del D.Lgs. n. 42 del 2004*)
- Pannelli solari e fotovoltaici fino ad una potenza di 200Mwe
- Impianti di condizionamento.

[2] La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.

La semplificazione della procedura di verifica attraverso la compilazione della scheda, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in àmbiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel Regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo. A tal fine, le Amministrazioni competenti propongono e concordano, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.

[3] L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle disposizioni del Regolamento edilizio cui l'intervento inerisce.

[4] Una volta barrata la categoria di tutela in cui ricade la proposta di intervento, devono essere descritti, in modo sintetico, i caratteri che effettivamente connotano l'area di intervento ed il contesto paesaggistico, in cui si colloca l'opera da realizzare, al fine fornire l'esatta informazione in relazione alla sua ubicazione rispetto agli aspetti o elementi di rilievo paesaggistico.

[5] È consigliabile allegare pieghevoli o documentazione del prodotto industriale o prefabbricato che si intende installare o utilizzare.

[6] Lo scopo di tale punto è quello di fornire, con buona approssimazione, l'informazione sulle eventuali effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera ed in particolare degli elementi o degli aspetti tutelati. Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi della tutela. Al fine di orientare la compilazione di tale sezione si elencano qui di seguito alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:

- cromatismi dell'edificio;
- rapporto vuoto/pieni;
- sagoma;
- volume;
- aspetto architettonico;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificato o profilo dei crinali);

- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione.

[7] Qualificazione o identificazione dei elementi progettuali finalizzati a ridurre o migliorare l'impatto del bene tutelato sui caratteri del contesto paesaggistico e dell'area di intervento.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Nell'allegato al presente decreto sono definite, ai sensi dell' *art. 146, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d'ora in avanti «Codice»), le finalità, i criteri di redazione e i contenuti della relazione paesaggistica che correda, unitamente al progetto dell'intervento che si propone di realizzare, l'istanza di autorizzazione paesaggistica di cui agli art. 159, comma 1 e 146, comma 2, del Codice (art. 1 del decreto).

I contenuti della relazione paesaggistica individuati nell'allegato costituiscono, per l'Amministrazione competente, la base essenziale su cui fondare la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi, ai sensi dell'art. 146, comma 5, del Codice (art. 2).

Il successivo art. 3 del decreto stabilisce che i contenuti della relazione paesaggistica possono essere integrati dalle Regioni, con riferimento alla peculiarità dei valori paesaggistici da tutelare. Le Regioni, previo accordo con Direzione regionale del ministero territorialmente competente, possono, altresì, introdurre, in relazione alle diverse tipologie di intervento, semplificazioni ai criteri di redazione e ai contenuti della relazione paesaggistica.

L'allegato al presente decreto, oltre a stabilire le finalità della relazione paesaggistica (punto n.1), i criteri (punto n.2) e i contenuti (punto n.3) per la sua redazione, definisce gli approfondimenti degli elaborati di progetto per alcune particolari tipologie di intervento od opere di grande impegno territoriale (punto n.4) e contiene una scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata.

In particolare l'Allegato reca le seguenti previsioni:

Punto n.1 - Finalità.

L'Allegato è finalizzato a definire la relazione paesaggistica che correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica.

La relazione deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento, con riferimento ai contenuti del piano paesaggistico, ovvero del piano urbanistico -territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici, deve avere specifica autonomia ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati a motivare ed evidenziare la qualità dell'intervento per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto dell'intervento.

Punto n.2- Criteri per la redazione dello stato dei luoghi.

La relazione paesaggistica dovrà tenere conto dello stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste, nonché delle caratteristiche progettuali dell'intervento e rappresentare, in modo chiaro ed esaustivo, lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

Per queste finalità vengono definiti, ai sensi dell'art. 146, commi 4 e 5 del Codice, gli elementi che la domanda di autorizzazione paesaggistica deve indicare.

Punto n.3 - Contenuti della relazione paesaggistica.

Viene definita la documentazione tecnica minima della relazione, che contiene ed evidenzia gli elaborati di analisi dello stato attuale, gli elaborati di progetto e gli elementi per la valutazione della compatibilità paesaggistica.

Punto n.4 - Documentazione relativa a particolari tipologie di interventi od opere di grande impegno territoriale.

Per gli interventi e/o opere di carattere areale (elencati al punto 4.1) e per interventi e/o opere a carattere lineare o a rete (elencati al punto 4.2) che caratterizzano e modificano vaste parti del territorio, viene definita la documentazione richiesta per gli elaborati progettuali, che dovranno curare, in particolare, le analisi relative contesto paesaggistico (definito nella nota n.10) in cui l'opera e/o l'intervento si colloca e che modifica, e mostrare coerenza rispetto ad esso.

Viene specificatamente definita la documentazione richiesta per gli elaborati di progetto che riguardano: le opere ed infrastrutture stradali e ferroviarie; le reti infrastrutturali; le opere quali tralicci e ripetitori per la comunicazione; gli interventi infrastrutturali lineari in rilevato che formino barriera artificiale su territorio aperto, agricolo, montano e su territorio periurbano; gli interventi su tratte di infrastrutture lineari esistenti; particolari opere rientranti nella categoria a rete (quali gli elettrodotti); gli interventi a livello del terreno o in trincea; gli impianti eolici.

La scheda per la presentazione della richiesta di autorizzazione paesaggistica per le opere il cui impatto paesaggistico è valutato mediante una documentazione semplificata riguarda gli interventi minori, accessori, di arredo (elencati, a titolo meramente esemplificativo, nella nota 1), in grado di non alterare complessivamente lo stato dei luoghi.

Tale procedura semplificata, così come la sua efficacia ai fini della valutazione dell'impatto paesaggistico delle opere di cui trattasi in ambiti tutelati, dovrebbe essere connessa al recepimento, nel regolamento edilizio, dell'elenco e delle modalità di realizzazione di tali opere, selezionate sulla base delle effettive caratteristiche locali e dei condizionamenti imposti dai caratteri del vincolo.

Per queste finalità le Amministrazioni competenti devono proporre e concordare, in via preventiva, con la Direzione Regionale e le Soprintendenze di settore l'elenco delle opere che possono essere riferite a tale categoria. Solo a questa condizione l'utilizzo della scheda garantisce la valutazione dell'impatto reale dell'opera sul paesaggio e del mantenimento dei livelli di qualità dei luoghi interessati.

Relazione tecnico-normativa

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

a) necessità dell'intervento normativo

L'intervento di normazione secondaria è necessario in quanto previsto dall'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

b) analisi del quadro normativo

La disciplina copre un ambito attualmente privo di disciplina nazionale; in tema, esistono solo previsioni nei regolamenti comunali e negli strumenti di pianificazione.

L'esigenza è proprio quella di dare certezza agli operatori (tecnici che predispongono le istanze di autorizzazione paesaggistica) ed alle amministrazioni (comuni che rilasciano le autorizzazioni e soprintendenze che le possono annullare) sui contenuti delle attività da svolgere e sulla documentazione rilevante.

c) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario

L'intervento non incide con l'ordinamento comunitario; l'unico punto di contatto con una disciplina sopranazionale concerne la Convenzione europea del paesaggio, aperta alla firma nell'ottobre del 2000, i cui principi sottintendono l'esistenza di discipline tecnico-operative come quella in esame.

d) verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali

La disciplina rientra nella tutela del patrimonio culturale, riservata alla potestà legislativa statale, riguarda l'esercizio di competenze attribuite dal Codice alle regioni ed è stata pertanto oggetto di intesa in Conferenza Stato-Regioni, come previsto dall'articolo 146, comma 3, citato.

2. Elementi di drafting o linguaggio normativo.

La disciplina non abroga, né integra una normativa preesistente.

Il testo non introduce definizioni normative in senso proprio, ma utilizza terminologie il cui significato è generalmente condiviso non soltanto dagli operatori del settore dell'architettura e della pianificazione del paesaggio, ma anche dai tecnici non particolarmente qualificati (geometri).

3. Ulteriori elementi.

Le esigenze di disciplinare la materia sono state sollecitate anche dalla giurisprudenza, che ha ravvisato nella mancanza di parametri sul contenuto delle istanze di autorizzazione paesaggistica e sul corredo documentale uno dei principali fattori di incertezza ed arbitrarietà delle valutazioni amministrative.

Analisi dell'impatto della regolamentazione

a) *Àmbito dell'intervento, destinatari diretti e indiretti*

L'intervento concerne i contenuti delle istanze di autorizzazione paesaggistica richiesta per tutte le trasformazioni rilevanti del territorio sottoposto a vincoli paesaggistici. I destinatari diretti dell'intervento sono tutti i soggetti che richiedono le autorizzazioni paesaggistiche, i tecnici da essi incaricati (in massima parte architetti o geometri) per predisporre dette istanze ed i progetti e l'ulteriore documentazione ad esse allegata, ed i funzionari delle amministrazioni preposte al rilascio delle autorizzazioni che devono valutare la compatibilità paesaggistica dei progetti. La regolamentazione non coinvolge direttamente e percepibilmente sotto il profilo economico altre categorie.

b) *Obiettivi e risultati attesi*

gli obiettivi attesi consistono nella razionalizzazione dei contenuti delle istanze e dei relativi processi valutativi da parte delle amministrazioni pubbliche l'intervento costituisce uno dei fattori che dovrebbero permettere di trasformare un sistema vincolistico caratterizzato dall'assenza di criteri e parametri generali oggettivi, (e quindi dalla estrema soggettività delle decisioni) in un sistema di vincoli verificabili e sindacabili, la cui portata quindi (se non sempre condivisa) risulti quanto meno comprensibile e socialmente accettata.

c) *Illustrazione della metodologia di analisi adottata*

l'analisi che ha condotto alla definizione dell'intervento si fonda; sull'esperienza diretta dei rappresentanti dei livelli istituzionali che hanno partecipato all'elaborazione.

d) *Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni*

La disciplina consentirà alle amministrazioni (soprattutto locali) di disporre di criteri di valutazione generali o delineati sulle specificità del proprio territorio. La regolamentazione si accompagna all'istituzione da parte delle regioni di un apposito organo tecnico (ai sensi dell'articolo 148 del Codice, la commissione per il paesaggio, con àmbito tendenzialmente sovracomunale), che è chiamato ad applicare la nuova disciplina.

e) *Impatto sui destinatari diretti*

la nuova disciplina organizza in base a parametri certi e differenziati lo svolgimento di attività che già sono implicitamente richieste dalla normativa di livello legislativo ed in assenza delle quali l'iter autorizzatorio non potrebbe avere corso. Ci si attende che la eventuale crescita dei costi strumentali alla realizzazione dei progetti di trasformazione del territorio, gravante sui committenti, sia largamente compensata dai benefici in termini di speditezza dei procedimenti ed accuratezza delle valutazioni, con diminuzione del relativo contenzioso (oggi cospicuo e defaticante).

f) *Impatto sui destinatari indiretti*

la nuova disciplina alimenterà il mercato delle professioni tecniche (architetti, ingegneri, geometri) connesse al settore e solleciterà le connesse attività formative (destinate sia ai professionisti che ai funzionari pubblici) ed educative, in ambito universitario e scolastico.

MONITORAGGIO PROGRAMMA GOVERNO

AMMINISTRAZIONE PROPONENTE							
MINISTERO							
PROVVEDIMENTO PROPOSTO							
Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al <i>decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42</i>							
d.d.1. cost.	d.d.1. ord.	decreto-legge	d.lgs.	d.P.R.	d.P. X C.M.	d.m.	Altro

[*] barrare la casella che interessa

OBIETTIVO DEL PROGRAMMA DI GOVERNO		
già inserito nella griglia programmatica		
	descrizione	G.M./G.S. e macro-area di riferimento [**]

(indicare il n.) 28.A		
	Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi	GM-4

[**] G.M. = Grande Missione; G.S. = Grande Strategia

FONTI NORMATIVE DI RIFERIMENTO					
Primarie			Secondarie		
Tipo	Data	Numero	tipo	Data	numero
D.Lgs.	22 gennaio 2004	42			

STANZIAMENTI DI BILANCIO						
Non sono previsti oneri a carico della finanza pubblica						
e.f. 2005	e.f. 2006	e.f. 2007	eventuali oneri a regime			
Importo	importo	importo	importo			

STRUMENTI ATTUATIVI PREVISTI							
Non sono previsti strumenti attuativi							
tipo		Contenuto			Scadenza		

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati

D.Lgs. 22/01/2004, n. 42**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.****Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.****Articolo 148 Commissioni locali per il paesaggio (249)****In vigore dal 24 aprile 2008**

1. Le regioni promuovono l'istituzione e disciplinano il funzionamento delle commissioni per il paesaggio di supporto ai soggetti ai quali sono delegate le competenze in materia di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell' *articolo 146* , comma 6. (250)

2. Le commissioni sono composte da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. (251)

3. Le commissioni esprimono pareri nel corso dei procedimenti autorizzatori previsti dagli *articoli 146* , comma 7, *147* e *159* . (252)

[4. Le regioni e il Ministero possono stipulare accordi che prevedano le modalità di partecipazione del Ministero alle commissioni per il paesaggio. In tale caso, il parere di cui all'articolo 146, comma 8, è espresso dalle soprintendenze nelle commissioni locali per il paesaggio, secondo le modalità stabilite nell'accordo, ferma restando l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 146, commi 12, 13 e 14. (253)]

(249) Articolo sostituito dall' *art. 18, comma 1, D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157* .

(250) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 1), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(251) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 2), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(252) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 3), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

(253) Comma soppresso dall' *art. 2, comma 1, lett. u), n. 4), D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63* .

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (1) (2).**Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell' articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 .**

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.

(2) Estremi corretti da *Comunicato 26 febbraio 2004* , pubblicato nella G.U. 26 febbraio 2004, n. 47.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli *articoli 76 , 87 , 117 e 118 della Costituzione* ;

Visto l' *articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400* ;

Visto il *decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368* , recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell' *articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59* , e successive modifiche e integrazioni;

Visto il *decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490* , recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell' *articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352* ;

Visto l' *articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137* ;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 settembre 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, istituita ai sensi del *decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281* ;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati